

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
- 3 SET. 2021
PROT. N. 2996

38122 TRENTO / TRIENT

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

Preg.mo Signor
Josef Nogger
Presidente del Consiglio regionale
BOLZANO

Herrn
Josef Nogger
Präsident des Regionalrats
BOZEN

Oggetto: Trasmissione dei testi della normativa richiamata.

Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf erwähnten gesetzlichen Bestimmungen

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento al disegno di legge: n. 43/XVI

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten der Region vom 1. September 2021 übermittelten Gesetzentwurf Nr. 43/XVI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 E S.M. (PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE)

ÄNDERUNGEN ZUM REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1 i.d.g.F. (FAMILIENPAKET UND SOZIALVORSORGE)

già trasmesso con nota del Presidente della Regione di data 1 settembre 2021, provvedo a trasmettere la copia delle disposizioni normative ivi richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen, auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II

Loretta Zanon

[firmata digitalmente/digital signiert]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).



ELENCO NORMATIVA

TESTO COORDINATO

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale

Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3

Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

VERZEICHNIS DER BESTIMMUNGEN

KOORDINIRTER TEXT

Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge

Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7

Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter
Art. 14 ff.

Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3

Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushaltstätigen Personen

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 26. März 2001, Nr. 151

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 5. Dezember 2005, Nr. 252

**TESTO COORDINATO CON LE
MODIFICHE PROPOSTE EVIDENZIATE IN
ROSSO**

**LEGGE REGIONALE
18 FEBBRAIO 2005, N. 1**

Pacchetto famiglia e previdenza sociale

CAPO I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1

*Copertura previdenziale dei periodi di
assistenza ai figli*

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS ~~e iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252~~, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. **Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Nel caso di lavoratori dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa, non coperti da contribuzione, effettuati successivamente ai periodi di congedo richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.** Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento

NUOVO TESTO PULITO

**LEGGE REGIONALE
18 FEBBRAIO 2005, N. 1**

Pacchetto famiglia e previdenza sociale

CAPO I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1

*Copertura previdenziale dei periodi di
assistenza ai figli*

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento

di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.

~~2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1 e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno. Il contributo spetta entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione per un massimo di ventiquattro mesi, olovabili a ventisette nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.~~

3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 può essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.

~~3. Il contributo previsto al comma 2 spetta, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per i periodi successivi alle indennità o ai congedi richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.~~

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale, ~~depo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono e intraprendono lo svolgimento di un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale~~ entro i cinque anni di vita del/ della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione, può essere

di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.

3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 può essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i cinque anni di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo

corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila. ~~Il contributo viene concesso per un periodo massimo di quarantotto mesi, elevabili a cinquantuno nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi.~~ In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.

~~4-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo può arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.~~

~~4 bis. Per il medesimo periodo dedicato alla cura e all'educazione dei propri figli e di minori affidati, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il~~

contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.

4-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo può arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.

~~sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma. La regolarità dei conforimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale.~~

~~4-ter. I contributi di cui al comma 4-bis possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.~~

~~5. Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui~~

4-ter. I contributi di cui al comma 4-bis possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.

5. Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui

almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e segg. della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi

almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e segg. della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi

previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

~~6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, fermo restando che non possono comunque complessivamente essere superati i limiti previsti ai commi 2 e 3. La quota di contributo di cui ai commi 2 e 3 non fruita può essere eventualmente trasformata nella corrispondente parte di contributo di cui al comma 4 e viceversa. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i congedi di maternità e di paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.~~

6-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.

Art. 2

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS ~~e iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252~~, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi

previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

6-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.

Art. 2

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari

dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia ~~e spetta solo qualora l'interessato/a non abbia diritto a fruire dell'intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.~~

2-bis. Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2,

all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

2-bis. Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2,

fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I contributi di cui al presente comma, fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati ad anno, possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I contributi di cui al presente comma, fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati ad anno, possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e segg. della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni. Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui al comma 2-*bis* possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

~~4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.~~

4-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.

Artt. 3 - 12

Omissis

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e segg. della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni. Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui al comma 2-*bis* possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

4-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.

Artt. 3 - 12

Omissis

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4

è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 8 milioni.

Omissis

è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 8 milioni.

Omissis

**MIT DEN VORGESCHLAGENEN, IN ROT
MARKIERTEN ÄNDERUNGEN
KOORDINierter TEXT**

**REGIONALGESETZ
VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1**

Familienpaket und Sozialvorsorge

I. KAPITEL

Vorsorge und Sozialversicherungen

Art. 1

*Rentenmäßige Absicherung der
Erziehungszeiten*

(1) Denjenigen, die dazu ermächtigt sind, in eine der Vorsorgekassen für FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, ~~oder denjenigen, die bei einem durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 geregelten Rentenfonds eingetragten sind~~ und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, der Beitrag laut Abs. 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. **Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestandszeiten zu. ~~Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die rentenmäßig nicht abgesicherten Zeiträume des Wartestands zu, die nach den gemäß der regionalen Verordnung laut Absatz 5 vorgesehenen Erziehungszeiten in Anspruch genommen werden.~~** Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.

(2) ~~Der Beitrag wird in Höhe der getätigten freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Abs. 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten.~~

NEUER BEREINIGTER WORTLAUT

**REGIONALGESETZ
VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1**

Familienpaket und Sozialvorsorge

I. KAPITEL

Vorsorge und Sozialversicherungen

Art. 1

*Rentenmäßige Absicherung der
Erziehungszeiten*

(1) Denjenigen, die dazu ermächtigt sind, in eine der Vorsorgekassen für FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, der Beitrag laut Abs. 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestandszeiten zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.

(2) Der Beitrag wird in Höhe der getätigten freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Abs. 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten.

Der Beitrag steht von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zu. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.

~~(2) Der Beitrag wird in Höhe der getätigten freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Abs. 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9.000 Tausend Euro auf Jahresbasis überschreiten. Der Beitrag steht innerhalb des dritten Lebensjahres des Kindes oder bis zu drei Jahren ab dem Datum der Adoption für höchstens 24 Monate zu, die auf 27 Monate erhöht werden können, wenn der Vater des Kindes das Recht laut Art. 32 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151 für mindestens drei Monate in Anspruch nimmt. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.~~

(3) Der Beitrag laut Abs. 1 und 2 kann im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertrauung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge entrichtet werden, wobei er keinesfalls den Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten darf.

~~(3) Der Beitrag laut Abs. 2 steht im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertrauung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Zeiträume zu, welche auf die gemäß der regionalen Verordnung laut Abs. 5 vorgesehenen Zulagen oder Erziehungszeiten folgen.~~

(4) Denjenigen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die innerhalb

Der Beitrag steht von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zu. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.

(3) Der Beitrag laut Abs. 1 und 2 kann im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertrauung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge entrichtet werden, wobei er keinesfalls den Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten darf.

(4) Denjenigen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die innerhalb

~~des fünften Lebensjahres des Kindes oder innerhalb fünf Jahren ab dem Datum der Adoptionsverfügung in Teilzeit arbeiten und die nach Inanspruchnahme der Urlaubszeiten gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 innerhalb des fünften Lebensjahres des Kindes oder innerhalb fünf Jahren ab dem Datum der Adoptionsverfügung eine Teilzeitarbeit wieder aufnehmen oder beginnen~~, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge gewährt werden, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, wobei der Beitrag keinesfalls den Betrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten darf. ~~jedoch bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis. Der Beitrag wird für höchstens achtundvierzig Monate gewährt, die jedoch auf einundfünfzig Monate angehoben werden können, sofern der Vater des Kindes das Recht gemäß Art. 32 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151 für mindestens drei Monate in Anspruch nimmt.~~ Im Falle der Überlassung zur Betreuung steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Überlassung zur Betreuung zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen haben kein Anrecht auf den Beitrag.

~~(4-bis) Alternativ können die Beiträge laut diesem Artikel zu denselben Bedingungen und unter denselben Voraussetzungen – unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 6 – auch für die Unterstützung der Beitragszahlungen in einen der durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 geregelten Zusatzrentenfonds beantragt werden. Der Beitrag kann bis zu 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 3 und bis zu 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 4 betragen und darf in beiden Fällen keinesfalls den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel~~

des fünften Lebensjahres des Kindes oder innerhalb fünf Jahren ab dem Datum der Adoptionsverfügung in Teilzeit arbeiten, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge gewährt werden, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, wobei der Beitrag keinesfalls den Betrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten darf. Im Falle der Überlassung zur Betreuung steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Überlassung zur Betreuung zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen haben kein Anrecht auf den Beitrag.

(4-bis) Alternativ können die Beiträge laut diesem Artikel zu denselben Bedingungen und unter denselben Voraussetzungen – unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 6 – auch für die Unterstützung der Beitragszahlungen in einen der durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 geregelten Zusatzrentenfonds beantragt werden. Der Beitrag kann bis zu 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 3 und bis zu 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 4 betragen und darf in beiden Fällen keinesfalls den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel

vorgesehenen Beiträge werden mit der im Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angesammelt hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten jährlichen Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.

~~(4-bis) Für denselben Zeitraum der Pflege und Erziehung eigener Kinder oder von Pflegekindern können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 3 und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 4 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der in Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf. Die Regelmäßigkeit der Einzahlungen in den Fonds nach der Einreichung des Antrags auf einen der in diesem Artikel genannten Beiträge gilt als Voraussetzung für den eventuellen weiteren Zugang zu denselben. Im Falle einer unregelmäßigen Beitragszahlung können die ausstehenden Beiträge jedenfalls gemäß den in der oben genannten regionalen Verordnung festgesetzten Kriterien und Modalitäten nachgezahlt werden.~~

(4-ter) Die Beiträge laut Abs. 4-bis können auch von Hausangestellten von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur

vorgesehenen Beiträge werden mit der im Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angesammelt hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten jährlichen Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.

(4-ter) Die Beiträge laut Abs. 4-bis können auch von Hausangestellten von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur

Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme bis zum Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis und dem Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro beantragt werden. Im Falle der Anvertraung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertraung zu.

(5) Jede weitere für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderliche Verfügung wird in einer regionalen Verordnung festgesetzt, die innerhalb drei Monaten ab dem Datum des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes zu erlassen ist. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 4 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonomen Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.

(6) Die Beiträge laut diesem Artikel sind miteinander vereinbar, können jedoch nicht kumuliert werden, wobei die für jede Art von Beitrag vorgesehenen Grenzen keinesfalls überschritten werden dürfen. Weiters können sie nicht mit den Maßnahmen laut Art. 2 sowie jenen laut Art 4, 6-bis, 6-ter und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Art. 14 ff. des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 i.d.g.F. (Maßnahmen der

Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme bis zum Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis und dem Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro beantragt werden. Im Falle der Anvertraung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertraung zu.

(5) Jede weitere für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderliche Verfügung wird in einer regionalen Verordnung festgesetzt, die innerhalb drei Monaten ab dem Datum des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes zu erlassen ist. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 4 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonomen Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.

(6) Die Beiträge laut diesem Artikel sind miteinander vereinbar, können jedoch nicht kumuliert werden, wobei die für jede Art von Beitrag vorgesehenen Grenzen keinesfalls überschritten werden dürfen. Weiters können sie nicht mit den Maßnahmen laut Art. 2 sowie jenen laut Art 4, 6-bis, 6-ter und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Art. 14 ff. des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 i.d.g.F. (Maßnahmen der

Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter) kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 (Vorsorgemaßnahme für Künstler) kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 i.d.g.F. vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut Abs. 4-bis e 4-ter können – unbeschadet der Tatsache, dass sie von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zustehen – auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.

~~(6) Die Beiträge laut diesem Artikel sind miteinander vereinbar, vorausgesetzt, dass insgesamt die in den Abs. 2 und 3 vorgesehenen Höchstbeträge nicht überschritten werden. Der nicht beanspruchte Anteil des Beitrags laut Abs. 2 und 3 kann eventuell in den entsprechenden Anteil des Beitrags laut Abs. 4 umgewandelt werden und umgekehrt. Die in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge können weder mit dem Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub laut gesetzesvertretendem Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 noch mit den Maßnahmen laut Art. 2 noch mit den Maßnahmen laut Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Werden für denselben Zeitraum rentenmäßiger Absicherung sowohl ein Antrag auf die Beiträge laut diesem Artikel~~

Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter) kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 (Vorsorgemaßnahme für Künstler) kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 i.d.g.F. vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut Abs. 4-bis und 4-ter können – unbeschadet der Tatsache, dass sie von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zustehen – auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.

~~als auch ein Antrag auf die Beiträge laut Regionalgesetz Nr. 7/1992 eingereicht, so werden die Beiträge laut diesem Artikel abzüglich der im Sinne des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1992 entrichteten Beträge ausgezahlt.~~

(6-bis) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.

Art. 2

Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten

(1) Selbständig Erwerbstätigen, Freiberuflern/ Freiberuflerinnen und Personen, die dazu ermächtigt sind, bei den Vorsorgekassen der FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, ~~oder Personen, die bei einem durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 geregolten Rentenfonds eingetragten sind~~ und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger widmen, bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente ein Beitrag in Höhe des zur rentenmäßigen Absicherung der oben genannten Zeiträume eingezahlten Betrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Den in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst unselbständig Beschäftigten steht der Beitrag für den nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestand zu. Diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.

(1-bis) Der Beitrag gemäß Abs. 1 wird im Ausmaß von höchstens 9 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder Pflegekinder im Alter unter fünf Jahren betreut werden. Im Falle von Anmeldung bei Erziehungseinrichtungen und Tagesstätten für Behinderte kann der Beitrag jedenfalls höchstens 4 Tausend Euro auf

(6-bis) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.

Art. 2

Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten

(1) Selbständig Erwerbstätigen, Freiberuflern/ Freiberuflerinnen und Personen, die dazu ermächtigt sind, bei den Vorsorgekassen der FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger widmen, bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente ein Beitrag in Höhe des zur rentenmäßigen Absicherung der oben genannten Zeiträume eingezahlten Betrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Den in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst unselbständig Beschäftigten steht der Beitrag für den nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestand zu. Diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.

(1-bis) Der Beitrag gemäß Abs. 1 wird im Ausmaß von höchstens 9 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder Pflegekinder im Alter unter fünf Jahren betreut werden. Im Falle von Anmeldung bei Erziehungseinrichtungen und Tagesstätten für Behinderte kann der Beitrag jedenfalls höchstens 4 Tausend Euro auf

Jahresbasis pro Jahr betragen.

(2) Den Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, um pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Der Beitrag wird bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente gewährt ~~und steht nur dann zu, wenn die betreffende Person kein Anrecht auf die Maßnahme laut Art. 1 Abs. 2 Buchst. r) des Gesetzes vom 23. August 2004, Nr. 243 hat.~~

(2-bis) Für denselben Zeitraum der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 1-bis und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 2 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. ~~Die Beiträge laut diesem Absatz können auch von Hausangestellten bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis beantragt werden.~~ Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der in Abs. 3 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.

(3) Die betroffenen Kategorien von

Jahresbasis pro Jahr betragen.

(2) Den Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, um pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Der Beitrag wird bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente gewährt.

(2-bis) Für denselben Zeitraum der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 1-bis und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 2 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Beiträge laut diesem Absatz können auch von Hausangestellten bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis beantragt werden. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der in Abs. 3 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.

(3) Die betroffenen Kategorien von

Familienangehörigen, die Pflegestufe sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der im Art. 1 Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. Vorbehaltlich der Tatsache, dass der Beitrag die in Abs. 1 und 2 angeführten Beträge nicht überschreiten darf, kann in der regionalen Verordnung außerdem vorgesehen werden, dass genannter Beitrag im Verhältnis zur Pflegestufe des betreuten Familienangehörigen abgestuft wird. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 2 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonome Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.

(4) Die Beiträge laut diesem Artikel können nicht mit den Maßnahmen laut Art 4, 6-bis, 6-ter und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Art. 14 ff. des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 i.d.g.F. kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 i.d.g.F. vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut

Familienangehörigen, die Pflegestufe sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der im Art. 1 Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. Vorbehaltlich der Tatsache, dass der Beitrag die in Abs. 1 und 2 angeführten Beträge nicht überschreiten darf, kann in der regionalen Verordnung außerdem vorgesehen werden, dass genannter Beitrag im Verhältnis zur Pflegestufe des betreuten Familienangehörigen abgestuft wird. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 2 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonome Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.

(4) Die Beiträge laut diesem Artikel können nicht mit den Maßnahmen laut Art 4, 6-bis, 6-ter und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Art. 14 ff. des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 i.d.g.F. kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 i.d.g.F. vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut

Abs 2-bis können auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.

~~(4) Die Beiträge laut diesem Artikel sind mit den Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen nicht kumulierbar und sind mit der Eintragung bei der freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen unvereinbar. Werden für denselben Zeitraum rentenmäßiger Absicherung sowohl ein Antrag auf die Beiträge laut diesem Artikel als auch ein Antrag auf die Beiträge laut Regionalgesetz Nr. 7/1992 eingereicht, so werden die Beiträge laut diesem Artikel abzüglich der im Sinne des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1992 entrichteten Beträge ausgezahlt.~~

(4-bis) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.

Artt. 3 - 12

(...)

Art. 13

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Für die Zielsetzungen laut Art. 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro genehmigt.

(...)

Abs 2-bis können auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.

(4-bis) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.

Art. 3-12

(...)

Art. 13

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Für die Zielsetzungen laut Art. 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro genehmigt.

(...)

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale^{1 2}

Capo I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo

¹ In B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 - Numero straordinario.

² Si vedano il DPRReg. 15 giugno 2005, n. 9/L; il DPRReg. 27 ottobre 2005, n. 13/L; il DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L; il DPRReg. 17 giugno 2009, n. 2/L; il DPRReg. 15 maggio 2012, n. 5/L e il DPRReg. 12 giugno 2012, n. 6/L, che approvano il regolamento di esecuzione della presente legge.

Si veda il D.P.P. 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg., modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 2006, n. 17-70/Leg. limitatamente alla Provincia di Trento, che ha dato attuazione alla presente legge e al relativo regolamento regionale di esecuzione, DPRReg. 15 giugno 2005, n. 9/L, limitatamente alla Provincia di Trento. Si veda il DPRReg. 28 aprile 2006, n. 5/L che modifica il regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2006, n. 233, recante *Proroga sino al 31 dicembre 2007 dei criteri adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare*, e il DPRReg. 23 agosto 2006, n. 11/L.

5 dicembre 2005, n. 252³, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa, non coperti da contribuzione, effettuati successivamente ai periodi di congedo richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.⁴

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1 e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno. Il contributo spetta entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione per un massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventisette nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.⁵

³ Le parole "decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" introdotte dall'art. 4, comma 1, della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 hanno sostituito le precedenti parole "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".

⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 4, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, successivamente dall'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016,

3. Il contributo previsto al comma 2 spetta, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per i periodi successivi alle indennità o ai congedi richiesti dal regolamento regionale di cui al comma 5.⁶

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i cinque anni di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di quarantotto mesi, elevabili a cinquantuno nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata

n. 17 ed infine sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶ Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 ed infine sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

dell'affidamento stesso. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.⁷

4-bis. Per il medesimo periodo dedicato alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma. La regolarità dei conferimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale.⁸

⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 4, comma 3 e 4 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, successivamente dall'art. 2, comma 1, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 ed infine dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

5. Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione^{9,10}.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, fermo restando che non possono comunque complessivamente essere superati i limiti previsti ai commi 2 e 3. La quota di contributo di cui ai commi 2 e 3 non fruita può essere eventualmente trasformata nella corrispondente parte di contributo di cui al comma 4 e viceversa. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i congedi di maternità e di paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni e sono incompatibili con l'iscrizione

⁹ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 5 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.¹¹

6-bis. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.¹²

Art. 2 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato

¹¹ Comma dapprima modificato dall'art. 4, comma 6 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 e quindi modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e dall'art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

¹² Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹³, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.¹⁴

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.¹⁵

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a

¹³ Le parole “decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” introdotte dall'art. 4, comma 7, della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 hanno sostituito le precedenti parole “decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.

¹⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2 e dall'art. 2, comma 2, lettera a) e b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

¹⁵ Comma introdotto dall'art. 4, comma 8 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, successivamente modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7. Si segnala che nel corrispondente testo tedesco, le parole “pro Jahr” sono state sostituite dalle parole “auf Jahresbasis”.

tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l'interessato/a non abbia diritto a fruire dell'intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.¹⁶

2-bis. Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e *1-bis* e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi

¹⁶ Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a) e d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4. Si segnala che nel corrispondente testo tedesco, le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis".

finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.¹⁷

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.¹⁸

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992,

¹⁷ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

¹⁸ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 9 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al presente articolo che per i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, i contributi di cui al presente articolo sono liquidati al netto degli importi erogati ai sensi della suddetta legge regionale n. 7/1992.¹⁹

4-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.²⁰

[Art. 3²¹ (Assegno regionale al nucleo familiare)]

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è

¹⁹ Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 5 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2 e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

²¹ Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7, con decorrenza 1° gennaio 2018.

corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).²²

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma

²² Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 10 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. La Corte costituzionale, con Sentenza 7 giugno 2013, n. 133 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – I serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nel testo modificato dal citato art. 3, comma 3 della l.r. n. 8/2011. Il comma in parola è stato, infine, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 12 settembre 2013, n. 6.

1 è corrisposto, secondo quanto previsto dall'allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.²³

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Le Province possono altresì stabilire che l'assegno venga erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti.²⁴

²³ Comma modificato dall'art. 4, comma 11 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. Si veda anche l'art. 5 della stessa legge.

²⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 14 comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Comma successivamente modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali.²⁵

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 68 milioni 900 mila euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5.²⁶]

²⁵ Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

²⁶ Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 21 dello stesso articolo 2, e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 2, comma 3, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

Art. 4²⁷ (Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa)

1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:

- a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino

²⁷ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 4 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'articolo 3 della stessa legge.

al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.

Art. 4-bis²⁸ (Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo)

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente “Norme integrative per l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*²⁹
2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente “Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*³⁰
2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

²⁸ Articolo introdotto dall’art. 4, comma 12 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall’art. 1, comma 1 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria) e, successivamente, soppresso dall’art. 2, comma 5 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l’art. 5 della l.r. n. 3/2008 e l’art. 3 della l.r. n. 4/2013.

²⁹ Sostituisce il comma 1 dell’art. 2 della l.r. 11 settembre 1961, n. 8.

³⁰ Sostituisce il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1.

Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*³¹

2. *(omissis)*³²

3. *(omissis)*³³

4. *(omissis)*³⁴

5. *(omissis)*³⁵

6. *(omissis)*³⁶

7. *(omissis)*³⁷

8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”)

1. *(omissis)*³⁸

2. *(omissis)*³⁹

³¹ Integra il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³² Aggiunge il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³³ Modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁴ Modifica il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁵ Modifica il comma 4 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁶ Modifica il comma 5 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁷ Sostituisce l’art. 5 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁸ Modifica il titolo della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

3. *(omissis)*⁴⁰
4. *(omissis)*⁴¹
5. *(omissis)*⁴²

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*⁴³
2. *(omissis)*⁴⁴
3. *(omissis)*⁴⁵
4. *(omissis)*⁴⁶
5. *(omissis)*⁴⁷
6. *(omissis)*⁴⁸
7. Il contributo di cui al comma 6 non è cumulabile⁴⁹ con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992,

³⁹ Modifica il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴⁰ Sostituisce l’art. 2 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴¹ Modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴² Modifica il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴³ Modifica l’art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁴ Modifica l’art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁵ Aggiunge un periodo al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁶ Aggiunge il comma 1-*bis* e 1-*ter* dopo l’art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁷ Modifica l’art. 4, comma 2, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁸ Aggiunge il Capo I-bis dopo il Capo I della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁹ Le parole “non è cumulabile” introdotte dall’art. 4, comma 13 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3“ hanno sostituito le precedenti parole “è incompatibile”.

n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge.

8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall'articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*⁵⁰

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*⁵¹

2. *(omissis)*⁵²

3. *(omissis)*⁵³

4. *(omissis)*⁵⁴

⁵⁰ Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 7, della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3.

⁵¹ Modifica l'art. 1, comma 1, della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵² Sopprime le parole “e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento” dell'art. 1, comma 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

⁵³ Aggiunge il comma 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

5. (omissis)⁵⁵

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”)

1. (omissis)⁵⁶

2. (omissis)⁵⁷

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 8 milioni.⁵⁸

2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 4 e [4-bis]⁵⁹ sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, tramite le risorse alle

⁵⁴ Sostituisce il primo periodo dell’art. 7, comma 6 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵⁵ Sostituisce l’art. 8 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵⁶ Modifica l’art. 1, comma 1 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁵⁷ Inserisce l’art. 1-bis dopo l’art. 1 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁵⁸ Comma dapprima modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (*Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009*) e, successivamente, dall’art. 6, comma 2 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall’art. 2, comma 6 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l’art. 3 della l.r. n. 4/2013.

Il comma è stato sostituito, infine, dall’art. 4, comma 3, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁵⁹ Il rinvio all’articolo 4-bis è da intendersi soppresso così come disposto dall’art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d'intesa con le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa.⁶⁰

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.⁶¹

4. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, [3]⁶², 4, [4-bis]⁶³ e 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi.⁶⁴

⁶⁰ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

⁶¹ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

⁶² Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶³ Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁴ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

5. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, [3]⁶⁵, ivi comprese le tabelle A), B) e C) ed escluso il comma 5, nonché agli articoli 4, [4-bis]⁶⁶ e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.⁶⁷

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, [3]⁶⁸, 4 e [4-bis]⁶⁹ realizzati nell'anno solare immediatamente precedente.⁷⁰

8. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

⁶⁵ Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁶ Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁷ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

⁶⁸ Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁹ Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁷⁰ Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e, successivamente, dall'art. 4, comma 3, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già

sospesa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.⁷¹

15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni 550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con

⁷¹ Si veda il DPRReg. 5 maggio 2005, n. 8/L.

lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



PREVIDENZA

TABELLA/TABELLE A)⁷²

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder								
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7	
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38	
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49	
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60	
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72	
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82	
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95	
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05	
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18	
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29	
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40	
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52	
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63	
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74	
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85	
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97	
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07	
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20	
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30	
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43	
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53	
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65	
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 83,77	€ 83,77	
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88	

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷² L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella A), della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

TABELLA/TABELLE B)⁷³

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder							
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00		€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00		€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00		€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00		€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00		€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00			€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00			€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00				€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00				€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00					€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00					€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00						€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00						€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00							€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷³ L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella B) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

PREVIDENZA

TABELLA/TABELLE C)⁷⁴

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI FAMILIEN MIT KINDERN ODER DIESEN GLEICHGESTELLTEN PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder								
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7	
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94	
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53	
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11	
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71	
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29	
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89	
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47	
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05	
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00	€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64	
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00	€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24	
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00	€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82	
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41	
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99	
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58	
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18	
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76	
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34	
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94	
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52	
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10	
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71	
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 107,29	€ 107,29	
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88	

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷⁴ L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella C) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge^{1 2}

I. KAPITEL

Vorsorge und Sozialversicherungen

Art. 1 Rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten

(1) Denjenigen, die dazu ermächtigt sind, in eine der Vorsorgekassen für FreiberuflerInnen bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, oder denjenigen, die bei einem durch das

¹ Im ABl. vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.

² Siehe das DPRReg. vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L, das DPRReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 13/L, das DPRReg. vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L, das DPRReg. vom 17. Juni 2009, Nr. 2/L, das DPRReg. vom 15. Mai 2012, Nr. 5/L und das DPRReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L, mit denen die Durchführungsverordnung zum vorliegenden Gesetz genehmigt wurde. Siehe das Dekret des Präsidenten der Provinz vom 9. November 2005, Nr. 21-51/Leg., geändert durch das Dekret des Präsidenten der Landesregierung vom 4. Oktober 2006, Nr. 17-70/Leg. beschränkt auf die Provinz Trient, mit dem dieses Gesetz und die entsprechende regionale Durchführungsverordnung (DPRReg. vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L) beschränkt auf die Provinz Trient Anwendung gefunden haben. Siehe das DPRReg. vom 28. April 2006, Nr. 5/L, mit dem die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz geändert wurde. Siehe außerdem den Beschluss der Regionalregierung vom 26. Juli 2006, Nr. 233 betreffend von der Autonomen Provinz Bozen festgelegte Kriterien für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie – Zeitliche Verlängerung bis zum 31. Dezember 2007 sowie das DPRReg. vom 23. August 2006, Nr. 11/L.

gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252³ geregelten Rentenfonds eingetragen sind und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, der Beitrag laut Abs. 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die rentenmäßig nicht abgesicherten Zeiträume des Wartestands zu, die nach den gemäß der regionalen Verordnung laut Abs. 5 vorgesehenen Erziehungszeiten in Anspruch genommen werden. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.⁴

(2) Der Beitrag wird in Höhe der getätigten freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Abs. 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9 Tausend Euro auf Jahresbasis überschreiten. Der Beitrag steht innerhalb des dritten Lebensjahres des Kindes oder bis zu drei Jahren ab dem Datum der Adoption für höchstens 24 Monate zu, die auf 27 Monate erhöht werden können, wenn der Vater des Kindes das Recht laut Art. 32 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151 für mindestens drei Monate in Anspruch nimmt. Im Falle der Anvertraung eines Pflegekindes steht der

³ Die Worte „gesetzesvertretende Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124“ wurden mit dem Art. 4 Abs. 1 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252“ ersetzt.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertraung zu.⁵

(3) Der Beitrag laut Abs. 2 steht im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertraung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Zeiträume zu, welche auf die gemäß der regionalen Verordnung laut Abs. 5 vorgesehenen Zulagen oder Erziehungszeiten folgen.⁶

(4) Denjenigen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die nach Inanspruchnahme der Urlaubszeiten gemäß dem gesetzvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 innerhalb des fünften Lebensjahres des Kindes oder innerhalb fünf Jahren ab dem Datum der Adoptionsverfügung eine Teilzeitarbeit wieder aufnehmen oder beginnen, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeiträge gewährt werden, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis. Der Beitrag wird für höchstens achtundvierzig Monate gewährt, die jedoch auf einundfünfzig Monate angehoben werden können, sofern der Vater des Kindes das

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 2 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 ersetzt.

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 ersetzt.

Recht gemäß Art. 32 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151 für mindestens drei Monate in Anspruch nimmt. Im Falle der Überlassung zur Betreuung steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Überlassung zur Betreuung zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen haben kein Anrecht auf den Beitrag.⁷

(4-*bis*) Für denselben Zeitraum der Pflege und Erziehung eigener Kinder oder von Pflegekindern können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 3 und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 4 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der im Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf. Die Regelmäßigkeit der Einzahlungen in den Fonds nach der Einreichung des Antrags auf einen der in diesem Artikel genannten Beiträge gilt als Voraussetzung für den eventuellen weiteren Zugang zu denselben. Im Falle einer unregelmäßigen

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 3 und 4 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

Beitragszahlung können die ausstehenden Beiträge jedenfalls gemäß den in der oben genannten regionalen Verordnung festgesetzten Kriterien und Modalitäten nachgezahlt werden.⁸

(5) Jede weitere für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderliche Verfügung wird in einer regionalen Verordnung festgesetzt, die innerhalb drei Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu erlassen ist. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 4 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonomen Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.^{9 10}

(6) Die Beiträge laut diesem Artikel sind miteinander vereinbar, vorausgesetzt, dass insgesamt die in den Abs. 2 und 3 vorgesehenen Höchstbeträge nicht überschritten werden. Der nicht beanspruchte Anteil des Beitrags laut Abs. 2 und 3 kann eventuell in den entsprechenden Anteil des Beitrags laut Abs. 4

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) eingefügt und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

⁹ Der Satz wurde durch den Art. 4 Abs. 5 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt.

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

umgewandelt werden und umgekehrt. Die in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge können weder mit dem Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub laut gesetzesvertretendem Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 noch mit den Maßnahmen laut Art. 2 noch mit den Maßnahmen laut Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Werden für denselben Zeitraum rentenmäßiger Absicherung sowohl ein Antrag auf die Beiträge laut diesem Artikel als auch ein Antrag auf die Beiträge laut Regionalgesetz Nr. 7/1992 eingereicht, so werden die Beiträge laut diesem Artikel abzüglich der im Sinne des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1992 entrichteten Beträge ausgezahlt.¹¹

(6-bis) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.¹²

Art. 2 Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten

(1) Selbständig Erwerbstätigen, Freiberuflern/Freiberuflerinnen und Personen, die dazu ermächtigt sind, bei den Vorsorgekassen der FreiberuflerInnen,

¹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 6 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und durch den Art. 2 Abs. 3 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2 geändert, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

¹² Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. h) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, oder Personen, die bei einem durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252¹³ geregelten Rentenfonds eingetragen sind und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger widmen, bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente ein Beitrag in Höhe des zur rentenmäßigen Absicherung der oben genannten Zeiträume eingezahlten Betrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Den in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst unselbständig Beschäftigten steht der Beitrag für den nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestand zu. Diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.¹⁴

(1-bis) Der Beitrag gemäß Abs. 1 wird im Ausmaß von höchstens 9 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder Pflegekinder im Alter unter fünf Jahren betreut werden. Im Falle von Anmeldung bei Erziehungseinrichtungen und Tagesstätten für Behinderte kann der Beitrag jedenfalls höchstens 4 Tausend Euro pro Jahr betragen.¹⁵

¹³ Die Worte „gesetzesvertretende Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124“ wurden mit dem Art. 4 Abs. 7 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252“ ersetzt.

¹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2, durch den Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und b) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

¹⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 8 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingeführt und durch den Art. 2 Abs. 2 Buchst. c) des RG vom 8.

(2) Den Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, um pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro pro Jahr entrichtet werden. Der Beitrag wird bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente gewährt und steht nur dann zu, wenn die betreffende Person kein Anrecht auf die Maßnahme laut Art. 1 Abs. 2 Buchst. r) des Gesetzes vom 23. August 2004, Nr. 243 hat.¹⁶

(2-bis) Für denselben Zeitraum der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 1-bis und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 2 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der im Abs. 3 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in

Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. b) und f) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

¹⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. f) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.¹⁷

(3) Die betroffenen Kategorien von Familienangehörigen, die Pflegestufe sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der im Art. 1 Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. Vorbehaltlich der Tatsache, dass der Beitrag die in den Abs. 1 und 2 angeführten Beträge nicht überschreiten darf, kann in der regionalen Verordnung außerdem vorgesehen werden, dass genannter Beitrag im Verhältnis zur Pflegestufe des betreuten Familienangehörigen abgestuft wird. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 2 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonome Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.¹⁸

(4) Die Beiträge laut diesem Artikel sind mit den Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit

¹⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) eingefügt und durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

¹⁸ Der Satz wurde durch den Art. 4 Abs. 9 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt.

seinen späteren Änderungen und Ergänzungen nicht kumulierbar und sind mit der Eintragung bei der freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen unvereinbar. Werden für denselben Zeitraum rentenmäßiger Absicherung sowohl ein Antrag auf die Beiträge laut diesem Artikel als auch ein Antrag auf die Beiträge laut Regionalgesetz Nr. 7/1992 eingereicht, so werden die Beiträge laut diesem Artikel abzüglich der im Sinne des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 7/1992 entrichteten Beträge ausgezahlt.¹⁹

(4-bis) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.²⁰

[Art. 3²¹ Regionales Familiengeld

(1) Den Arbeitnehmern/innen, den Arbeitslosen und den in den Mobilitätslisten eingetragenen Personen, den bei den jeweiligen Sonderverwaltungen des NISF/INPS eingetragenen selbständig Erwerbstätigen, den bei der getrennten Verwaltung des NISF/INPS eingetragenen Personen, den Freiberuflern/innen, den Personen, die nicht den Formen der obligatorischen Vorsorge beigetreten sind sowie den Rentnern/innen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben oder mit einer Person

¹⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 5 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2 und durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

²⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. e) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

²¹ Der Artikel wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 aufgehoben.

verheiratet sind, die diese Voraussetzungen erfüllt, wird für die Kinder und diesen gleichgestellten Personen – sofern sie in der Region wohnhaft sind – das regionale Familiengeld entrichtet. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz wird der historische meldeamtliche Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Das Familiengeld steht außerdem den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Mit der Verordnung laut Abs. 4 kann der Regionalausschuss weitere Voraussetzungen vorsehen, um in den Genuss des Familiengeldes laut diesem Artikel zu kommen. Dieses steht nur einem/r GesuchstellerIn pro Familie zu, und zwar aufgrund der Zusammensetzung der Familie und deren wirtschaftlicher Lage. Das Familiengeld steht den Mitgliedern von Verwaltungs- und Kontrollorganen von Gesellschaften sowie den Mitgliedern von Gremien und Kommissionen nicht zu. Das Familiengeld wird gemäß der beiliegenden Tabelle A) entrichtet.²²

(2) Bei Alleinerziehenden wird das Familiengeld laut Abs. 1 gemäß der beiliegenden Tabelle B) ausgezahlt.

²² Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 10 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 ersetzt, durch den Art. 3 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) geändert und durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. a) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4. Der Verfassungsgerichtshof hatte mit Erkenntnis vom 7. Juni 2013, Nr. 133 (Gesetzblatt der Republik vom 12. Juni 2013, Nr. 24 – Erste Sonderreihe) die Verfassungswidrigkeit des zweiten Satzes dieses Absatzes, geändert durch den erwähnten Art. 3 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8, erklärt. Genannter Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 12. September 2013, Nr. 6 geändert.

(3) Bei Familien mit mindestens einem behinderten Kind oder einer diesem gleichgestellten Person wird das Familiengeld laut Abs. 1 gemäß der beiliegenden Tabelle C) entrichtet. Die Region kann mit eigener Verordnung eine Erhöhung der Zulage von höchstens 30 Prozent vorsehen, falls in der Familie mehrere behinderte Kinder oder diesen gleichgestellte Personen leben.²³

(4) Die Zusammensetzung der Familie, der Begriff „Alleinerziehende/r“, die Kinder und die diesen gleichgestellten Personen, sowie die wirtschaftliche Lage der Familie zwecks Zuerkennung der Zulage sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der regionalen Verordnung gemäß Abs. 5 des Art. 1 definiert. Mit regionaler Verordnung, die nach Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, können die Bezugspunkte für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der Zusammensetzung der Familie und der Bewertungssysteme, auch mit unterschiedlichen Modalitäten bestimmt werden, so dass die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Die Provinzen können ferner vorsehen, dass das Familiengeld ganz oder teilweise in Form von Dienstgutscheinen nach den von den Provinzen festgelegten Kriterien und Modalitäten ausgezahlt wird.²⁴

²³ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 11 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert. Siehe auch den Art. 5 desselben Gesetzes.

²⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 4 und durch den Art. 14 Abs. 1 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) geändert. Der Absatz wurde

(4-bis) Das in diesem Artikel vorgesehene Familiengeld wird in Durchführung des Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 und mit Bezug auf den Art. 31 der Verfassung eingeführt, um die geltenden staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge im Rahmen der Zuständigkeiten der Region zu ergänzen und die Familie in ihrer sozialen Funktion zu schützen und zu unterstützen. Das Familiengeld laut diesem Artikel versteht sich daher ab dem Zeitpunkt seiner Einführung als Ergänzung des Familiengelds gemäß Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 (Umwandlung in Gesetz – mit Änderungen – des Gesetzesdekrets vom 13. März 1988, Nr. 69 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge, Bestimmungen für die Verbesserung der Verwaltung der Hafenkörperschaften und weitere dringende Bestimmungen) und ist mit eventuellen Familienzulagen kumulierbar, die von Vorsorgeanstalten ausgezahlt werden. Das regionale Familiengeld steht – sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind – auf jeden Fall auch denjenigen zu, die nicht die genannten staatlichen Zulagen beziehen.²⁵

(5) Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Gesamtausgabe in Höhe von 68 Millionen 900 Tausend Euro, einschließlich der im Sinne des Art. 13 Abs. 5 vorgenommenen Anpassung, vorgesehen.²⁶]

durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. b) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4.

²⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 18. Juni 2012, Nr. 3 eingefügt.

²⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des RG vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 (Finanzgesetz) ersetzt, das im Sinne desselben Art. 2 Abs. 21 am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getreten ist. Der Absatz wurde später durch den Art. 6 Abs. 1 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8

Art. 4 Vorsorgemaßnahmen für Arbeitslose oder für Personen, die die Arbeitstätigkeit reduzieren²⁷

(1) Den Arbeitslosen, die ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, steht ein Beitrag zur Unterstützung der freiwilligen Beitragszahlungen zu, dessen auf Jahresbasis hochgerechneter Betrag 7 Tausend Euro nicht überschreiten darf. Der Beitrag steht den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Der Beitrag wird gemäß den Kriterien und Modalitäten ausbezahlt, die von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt werden. Letztere bestimmen im Einklang mit den jeweiligen Arbeitspolitiken und in den Grenzen der von der Region zu diesem Zweck zugewiesenen finanziellen Mittel die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Beitrags, die Beträge, die Modalitäten für die Auszahlung des Beitrags sowie jede sonstige für die Umsetzung der Maßnahme erforderliche Einzelheit.

(2) Der Beitrag laut Abs. 1 steht auch den in der Region Trentino-Südtirol wohnhaften Personen zu, sofern sie:

- a) in Durchführung von Tarifabkommen, die keine Ersatzbeiträge vorsehen, bereit sind, die Arbeitstätigkeit zu reduzieren, um neue Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis zu begünstigen;

(Finanzgesetz) sowie durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. c) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4.

²⁷ Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt. Siehe auch den Art. 3 desselben Gesetzes.

b) wegen der Marktkrise suspendiert sind und keine Rentenversicherung haben.

(3) Der im Abs. 1 vorgesehene Beitrag wird im Verhältnis zu den tatsächlich eingezahlten freiwilligen Beiträgen und bis zur Erreichung der Mindestbeitragsleistung für die Frührente oder die Altersrente entrichtet.

Art. 4-bis²⁸

Art. 5 Änderungen zum Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 betreffend „Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) (...) ²⁹

(2) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Zielsetzungen wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 28 Tausend 800,00 Euro vorgesehen.

Art. 6 Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 betreffend „Maßnahmen zugunsten von Arbeitern, die Taubheit wegen Geräuschstörungen aufweisen“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) (...) ³⁰

²⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 12 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingeführt, durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 11. Dezember 2009, Nr. 9 (Finanzgesetz) geändert und durch den Art. 2 Abs. 5 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 aufgehoben. Siehe auch den Art. 5 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4.

²⁹ Ersetzt den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 11. September 1961, Nr. 8.

³⁰ Ersetzt den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 2. Jänner 1976, Nr. 1.

(2) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Zielsetzungen wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 870 Tausend Euro vorgesehen.

Art. 7 Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 betreffend „Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) (...) ³¹

(2) (...) ³²

(3) (...) ³³

(4) (...) ³⁴

(5) (...) ³⁵

(6) (...) ³⁶

(7) (...) ³⁷

(8) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Zielsetzungen wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 450 Tausend Euro vorgesehen.

Art. 8 Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 betreffend „Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetzdekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 29.

³¹ Ergänzt den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

³² Fügt im Art. 1 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 nach dem Abs. 2 den Abs. 2-*bis* hinzu.

³³ Ändert den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

³⁴ Ändert den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

³⁵ Ändert den Art. 3 Abs. 4 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

³⁶ Ändert den Art. 3 Abs. 5 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

³⁷ Ersetzt den Art. 5 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

Juli 1947, Nr. 804 rechtlich anerkannten Patronate und Sozialfürsorgeanstalten

- (1) (...) ³⁸
- (2) (...) ³⁹
- (3) (...) ⁴⁰
- (4) (...) ⁴¹
- (5) (...) ⁴²

Art. 9 Änderungen zum Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 betreffend „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

- (1) (...) ⁴³
- (2) (...) ⁴⁴
- (3) (...) ⁴⁵
- (4) (...) ⁴⁶
- (5) (...) ⁴⁷
- (6) (...) ⁴⁸

(7) Der Beitrag laut Abs. 6 ist weder mit den anderen Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit

³⁸ Ändert den Titel des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

³⁹ Ändert den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

⁴⁰ Ersetzt den Art. 2 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

⁴¹ Ändert den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

⁴² Ändert den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

⁴³ Ändert den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

⁴⁴ Ändert den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

⁴⁵ Fügt im Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 einen Satz hinzu.

⁴⁶ Fügt im Art. 4 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 nach dem Abs. 1 die Abs. 1-*bis* und 1-*ter* ein.

⁴⁷ Ändert den Art. 4 Abs. 2 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

⁴⁸ Fügt im RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 nach dem I. Kapitel das I. Kapitel-*bis* ein.

seinen späteren Änderungen und Ergänzungen noch mit den anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen kumulierbar⁴⁹.

(8) Für die im Abs. 6 und Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 7/1992, geändert durch diesen Artikel, vorgesehenen Zielsetzungen ist eine jährliche Ausgabe von höchstens 1 Million Euro vorgesehen.

Art. 10 Änderungen zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 betreffend „Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) (...) ⁵⁰

Art. 11 Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 betreffend die „Regionalzulage zugunsten der Arbeitslosen, die in den Mobilitätsverzeichnissen der Provinzen eingetragen sind, und Bestimmungen auf dem Gebiet der ergänzenden Vorsorge“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) (...) ⁵¹

(2) (...) ⁵²

⁴⁹ Das Wort „vereinbar“ wurde mit dem Art. 4 Abs. 13 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch das Wort „kumulierbar“ ersetzt.

⁵⁰ Fügt im Art. 7 des RG vom 28. Februar 1993, Nr. 3 nach dem Abs. 1 den Abs. 1-*bis* hinzu.

⁵¹ Ändert den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19.

⁵² Streicht im Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19, geändert durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) und b) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6, die Worte „und die Antragsteller ordnungsgemäß in den Arbeitsvermittlungslisten eingetragen sind“.

(3) (...) ⁵³

(4) (...) ⁵⁴

(5) (...) ⁵⁵

Art. 12 Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 „Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene“

(1) (...) ⁵⁶

(2) (...) ⁵⁷

Art. 13 Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Für die Zielsetzungen laut Art. 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro genehmigt. ⁵⁸

⁵³ Fügt im Art. 1 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19 nach dem Abs. 1 die Abs. 1-*bis*, 1-*ter* und 1-*quater* ein.

⁵⁴ Ersetzt im Art. 7 Abs. 6 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19 den ersten Satz.

⁵⁵ Ersetzt den Art. 8 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19.

⁵⁶ Ändert den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. Februar 1993, Nr. 3.

⁵⁷ Fügt im RG vom 27. Februar 1993, Nr. 3 nach dem Art. 1 den Art. 1-*bis* ein.

⁵⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009), durch den Art. 6 Abs. 2 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 (Finanzgesetz) und durch den Art. 2 Abs. 6 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4. Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 3 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 ersetzt.

(2) Die Maßnahmen gemäß Art. 1, 2, 4 und [4-*bis*]⁵⁹ werden im Einklang mit der Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik jeder Autonomen Provinz durchgeführt, und zwar aufgrund der gemäß Abs. 1 den Provinzen zugewiesenen Mittel. Zu diesem Zwecke und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Erfordernisse auf Landesebene, auch mit Bezug auf die unterschiedliche Entwicklung des jeweiligen örtlichen Arbeitsmarktes, werden die in jeder Provinz durchzuführenden Maßnahmen gemäß Abs. 1 mit einer im Einvernehmen mit der betroffenen Provinz erlassenen Verordnung der Region festgesetzt, um den Erfordernissen nachzukommen, die in der betroffenen Provinz als vorrangig erkannt werden.⁶⁰

(3) Die Verwaltungsbefugnisse betreffend die Anwendung der Art. 1, 2, 3, 4, 4-*bis* und 9 werden mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen.⁶¹

(4) Auf der Grundlage des von den Autonomen Provinzen angegebenen finanziellen Bedarfs teilt der Regionalausschuss die in den Art. 1, 2, [3]⁶², 4, [4-*bis*]⁶³ und 9 vorgesehenen Fonds unter den Provinzen auf. In den Maßnahmen betreffend die

⁵⁹ Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

⁶⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

⁶¹ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

⁶² Der Verweis auf den Art. 3 gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

⁶³ Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

Zuweisung der Finanzierungen werden die Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt.⁶⁴

(5) Mit Beschluss des Regionalausschusses können die Beträge gemäß Art. 1, 2 und [3]⁶⁵ samt Anlagen A), B) und C) mit Ausnahme des Abs. 5 sowie gemäß Art. 4, [Art. 4-*bis*]⁶⁶ und Art. 9 Abs. 6 angepasst werden, und zwar in einem Ausmaß, das die Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten nicht übersteigen darf.⁶⁷

(6) Die Bestimmungen gemäß Art. 1, 2 und 4 gelten ausschließlich für die rentenmäßige Absicherung bezüglich der Zeiträume nach dem 1. Jänner 2005.

(7) Zwecks Bewertung der Auswirkungen der durchgeführten Politik übermitteln die Autonomen Provinzen an die Region innerhalb April die Daten zu den Maßnahmen laut Art. 1, 2, [3]⁶⁸, 4 und [4-*bis*]⁶⁹, die im vorangehenden Kalenderjahr verwirklicht wurden.⁷⁰

(8) Die Bestimmungen laut Art. 7 gelten für Beitragsgesuche, die nach dem 1. Jänner 2005 bei der

⁶⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

⁶⁵ Der Verweis auf den Art. 3 gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

⁶⁶ Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

⁶⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

⁶⁸ Der Verweis auf den Art. 3 gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

⁶⁹ Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

⁷⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) und durch den Art. 4 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingereicht werden.

(9) Die Bestimmungen laut Art. 9 gelten für die freiwilligen Beitragsleistungen, die für die Jahre nach 2004 vorgenommen wurden.

(10) Die Bestimmungen laut Art. 10 gelten für all diejenigen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der freiwilligen Versicherung laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eingetragen sind.

(11) Die Bestimmungen laut Art. 11 Abs. 4 gelten ab dem Haushaltsjahr 2005.

(12) In den Regionalgesetzen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge versteht man unter der Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten den Durchschnitt der Änderung des genannten Indexes, der in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erhoben wird

(13) Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 besteht nicht mehr die Möglichkeit, den in den Art. 10, 18, 23 und 28 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Versicherungsformen beizutreten. Die Art. 10, 13, 18, 22, 23 und 28 finden weiterhin ausschließlich in Bezug auf die Vorsorgefälle Anwendung, die innerhalb der Ablauffrist des am 31. Mai 2005 laufenden Versicherungsjahres eingetreten sind. Mit 1. Juli 2005 finden die Art. 14 und 15 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr. Die im Art. 3 enthaltenen Bestimmungen werden in Bezug auf das ab dem 1. Juli 2005 zustehende regionale Familiengeld angewandt. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes findet das II. Kapitel des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren

Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr und ist es nicht mehr möglich, der freiwilligen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen, die im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen und im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ausgesetzt worden ist, beizutreten.

(14) Der/Die Präsident/in der Region wird ermächtigt, mit eigenem Dekret und nach Erlass des Beschlusses des Regionalausschusses die Bestimmungen dieses Gesetzes mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8, vom 2. Jänner 1976, Nr. 1, vom 9. Dezember 1976, Nr. 14, vom 9. August 1957, Nr. 15, vom 25. Juli 1992, Nr. 7, vom 27. November 1993, Nr. 19 und vom 27. Februar 1997, Nr. 3 mit den späteren Änderungen und Ergänzungen zu koordinieren.⁷¹

(15) Diejenigen, die der Regionalverwaltung zum 31. Dezember 2004 ungerechtfertigt bezogene Beträge im Sinne der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8, vom 11. November 1971, Nr. 42 und vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 schulden und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit der ratenweisen Rückzahlung der geschuldeten Beträge bereits angefangen haben, können nach Einreichung eines Antrags, der bis spätestens 30. Juni 2005 vorzulegen ist, den Restbetrag in einer einmaligen Zahlung rückerstatten. In diesem Fall werden die der Regionalverwaltung noch zustehenden Beträge um 20 Prozent gekürzt und sie müssen innerhalb eines Monats ab der Mitteilung der Ermächtigung zur Einzahlung entrichtet werden.

Art. 14 Finanzbestimmung

⁷¹ Siehe das DPREg. vom 5. Mai 2005, Nr. 8/L.

(1) Die Gesamtausgabe von 59 Millionen 150 Tausend Euro (davon betreffen 1.874.900,00 Euro Rückstände), die sich im Haushaltsjahr 2005 aus den Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 ergibt, wird für 58 Millionen 550 Tausend Euro durch die im Ausgabenkapitel 670 des Haushaltsvoranschlags der Region für das Jahr 2005 zur Verfügung stehenden Mittel und für 600 Tausend Euro durch das Ausgabenkapitel 1985, im dem ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, gedeckt.

(2) Die Ausgaben, die sich auf die darauf folgenden Haushaltsjahre beziehen, werden mit Haushaltsgesetz im Sinne des Art. 7 und in den Grenzen gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 gedeckt.

Art. 15 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.



VORSORGE

TABELLA/TABELLE A)⁷²

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder								
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7	
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38	
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49	
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60	
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72	
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82	
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95	
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05	
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18	
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29	
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40	
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52	
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63	
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74	
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85	
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97	
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07	
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20	
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30	
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43	
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53	
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65	
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 83,77	€ 83,77	
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88	

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷² Die ursprüngliche Tabelle wurde zuerst durch den Art. 4 Abs. 14 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und später aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 durch die Tabelle A) des letztgenannten Gesetzes ersetzt.

REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

TABELLA/TABELLE B)⁷³

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder							
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00		€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00		€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00		€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00		€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00		€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00			€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00			€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00				€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00				€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00					€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00					€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00						€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00						€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00							€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷³ Die ursprüngliche Tabelle wurde zuerst durch den Art. 4 Abs. 14 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und später aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 durch die Tabelle B) des letztgenannten Gesetzes ersetzt.

VORSORGE

TABELLA/TABELLE C)⁷⁴

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI FAMILIEN MIT KINDERN ODER DIESEN GLEICHGESTELLTEN PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder								
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7	
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94	
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53	
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11	
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71	
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29	
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89	
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47	
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05	
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00	€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64	
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00	€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24	
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00	€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82	
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41	
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99	
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58	
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18	
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76	
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34	
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94	
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52	
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10	
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71	
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 107,29	€ 107,29	
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88	

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷⁴ Die ursprüngliche Tabelle wurde zuerst durch den Art. 4 Abs. 14 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und später aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 durch die Tabelle C) des letztgenannten Gesetzes ersetzt.

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni^{1 2 3}

**TITOLO I
Disposizioni generali**

**CAPO I
Principi organizzativi e delega di funzioni**

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Trentino - Alto Adige interviene a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 2 (Delega di funzioni amministrative)

¹ In B.U. 4 agosto 1992, n. 32 – Supplemento ordinario.

² Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

³ Titolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 3⁴

TITOLO II

Interventi specifici

CAPO I

Contributo ai fini della costituzione della pensione

⁴ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

dell'INPS⁵

Art. 4 (Finalità)

1. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino – Alto Adige, autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, o autonomi, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 1992, con un contributo rapportato all'anno non superiore ad euro 4 mila. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo^{6,7}.

1-*bis*. Il contributo spetta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regolamento regionale, individuate tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare del soggetto richiedente di figli o familiari non autosufficienti o di situazioni di difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro. Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta e a coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria

⁵ Titolo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della l.r. 18 febbraio 2005, 1.

⁷ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6, dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 13, comma 9 della l.r. n. 1/2005 e l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub 1.1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

per effetto di lavoro autonomo o subordinato e usufruiscono di analoga provvidenza a carico di istituti assicurativi o previdenziali.⁸

1-ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il nucleo familiare del richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.⁹

2. Il contributo previsto dal comma 1 spetta fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione¹⁰ di vecchiaia o la pensione anticipata.¹¹

2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e non è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni.¹²

⁸ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), sub 1.2 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (legge finanziaria).

¹⁰ Le parole "di anzianità o" sono state soppresse dall'art. 9, comma 5, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹¹ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Per effetto del comma 3 del medesimo art. 6 l.r. 6/1998, la modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 7/1992. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub. 1.3 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

¹² Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 8

Art. 5 (Domanda)

1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento della contribuzione volontaria¹³.

2. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda sono demandate al Regolamento provinciale di cui all'articolo 17 bis.¹⁴

Art. 6 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

CAPO I-bis¹⁵
Contributo ai fini della costituzione
di una pensione complementare

Art. 6-bis (Finalità e beneficiari)

luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub. 1.4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

¹³ Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁵ Il Capo I-bis è stato introdotto dall'art. 9, comma 6, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹⁶, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

¹⁶ Le parole "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono state sostituite dalle parole "decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", testo quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6-ter¹⁷ (Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni.

2. Il contributo spetta purché l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad euro 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purché l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013.

3. Il contributo è pari ad euro 500,00 all'anno e spetta per un massimo di dieci anni.¹⁸

4. Il contributo è integrativo dei versamenti che la persona interessata è tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 4.

5. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti.

CAPO II

Contributo sui versamenti previdenziali dei lavoratori stagionali¹⁹

Art. 7 (Beneficiari)

1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino - Alto Adige, viene corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1992 un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

¹⁸ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

¹⁹ Il presente capo cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, come stabilito dall'art. 13, comma 13 della medesima.

2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 8 (Misura del contributo)

1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente versato all'INPS dal lavoratore stagionale richiedente per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

Art. 9 (Documentazione richiesta)

1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza;
- b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative effettuate;
- c) copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di collocamento, quale disoccupato;
- d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.

Art. 10 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

[CAPO III]²⁰

Art. 11²¹

Art. 12²²

Art. 13²³

CAPO IV

**Intervento a sostegno della contribuzione previdenziale
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni**

Art. 14 (Finalità)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1992, un contributo

²⁰ Capo abrogato (articoli 11, 12 e 13) dall'art. 3, comma 2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

²¹ Vedi nota al Capo III.

²² Vedi nota al Capo III.

²³ Vedi nota al Capo III.

regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l'assicurazione Invalidità - Vecchiaia - Superstiti (IVS).

2. Ai fini della presente legge, le condizioni particolarmente sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15²⁴ (Misura del contributo)

1. Il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.²⁵

Art. 16 (Domanda)

²⁴ Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 343, per la determinazione dell'intervento a sostegno per l'anno 2009.

²⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 dicembre 2017, n. 11.

1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 14, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro tre mesi dalla scadenza²⁶ dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento, salvo quanto diversamente disposto da ciascuna Provincia autonoma.²⁷

Art. 17 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.

Art. 17 bis²⁸ (Regolamenti provinciali)

1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.

Art. 18 (Norma finale)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe provvidenze.

²⁶ Le parole "due mesi dalla scadenza" sono state sostituite dalle parole "tre mesi dalla scadenza", testo quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

²⁷ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

²⁸ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

2. La misura del contributo di cui all'articolo 4 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente, a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento.²⁹

Art. 19 (Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

Art. 20³⁰

²⁹ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2 della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

REGIONALGESETZ VOM 25. JULI 1992, NR. 7

**Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den
freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und
der Bauern, Halb- und Teilpächter^{1 2 3 4 5}**

**I. TITEL
Allgemeine Bestimmungen**

**I. KAPITEL
Organisatorische Grundsätze und Übertragung von
Aufgaben**

¹ Im ABl. vom 4. August 1992, Nr. 32, ord. Beibl.

² Siehe das DPRA vom 28. Jänner 1999, Nr. 1/L, mit dem die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz genehmigt wurde, die nun durch das DPRA vom 5. Juni 2000, Nr. 5/L ersetzt wurde. Hinsichtlich der an die Provinz Bozen übertragenen Befugnisse siehe das DPLR vom 4. Dezember 2000, Nr. 48.

³ Die mit den Bestimmungen laut Art. 13 des RG vom 16. Juli 2004, Nr. 1 unvereinbaren Bestimmungen wurden im Sinne des Abs. 9 desselben Artikels aufgehoben. Hinsichtlich der Anwendung genannter Bestimmung siehe den Abs. 10.

⁴ Siehe das DPREg. vom 5. Mai 2005, Nr. 8/L, mit dem der koordinierte Text der Bestimmungen dieses Gesetzes genehmigt wurde. Siehe ferner das DPREg. vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L *Genehmigung der Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“* und das DPREg. vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L *Genehmigung der neuen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“*.

⁵ Der Titel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

Art. 1 Zielsetzungen

(1) In Anwendung des Art. 6 des Sonderautonomiestatutes ergreift die Region Trentino-Südtirol Maßnahmen zur Unterstützung der Sozialbeiträge der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter.

Art. 2 Übertragung von Verwaltungsaufgaben

(1) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Verwaltungsaufgaben betreffend die Verwirklichung der Vorsorgemaßnahmen auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen, die sie durch die gleichen im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ vorgesehenen Einzelvorschriften ausüben.

(2) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen regeln durch eigene Gesetzgebungs- und Verordnungsmaßnahmen die Einzelheiten zur Auszahlung der Leistungen und überhaupt alles, was die Ausübung der übertragenen Aufgaben betrifft.

(3) Der Regionalausschuss tritt in der Ausübung der übertragenen Aufgaben im Falle einer fortdauernden Untätigkeit oder einer Übertretung des vorliegenden Gesetzes an die Stelle der Landesausschüsse.

(4) Für die Maßnahmen, welche in der Ausübung der mit diesem Gesetz übertragenen Verwaltungsaufgaben getroffen werden, ist innerhalb von sechzig Tagen eine Beschwerde an den gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss zugelassen, der darüber endgültig entscheidet.

Art. 3⁶

⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 2 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben.

II. TITEL Besondere Maßnahmen

I. KAPITEL Beitrag zu den Zwecken des Aufbaus der Rente des NISF- INPS⁷

Art. 4 Zielsetzungen

(1) Gegenüber den Personen laut Abs. 1-*bis*, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die dazu ermächtigt sind, die freiwilligen Beitragsleistungen zu den Versicherungen der – in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst – unselbständig Beschäftigten oder der selbständigen Erwerbstätigen vorzunehmen, leistet die Region ab 1. Jänner 1992 einen Beitrag, der auf Jahresbasis höchstens 4 Tausend Euro betragen darf. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut diesem Absatz wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches um den hier genannten Beitrag liegen muss^{8,9}.

⁷ Der Titel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

⁸ Der Satz wurde durch den Art. 9 Abs. 3 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 hinzugefügt.

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6, durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 13 Abs. 9 des RG Nr. 1/2005 und den Art. 3 des RG Nr. 4/2013. Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

(1-*bis*) Der Beitrag steht den Personen zu, auf die die Umstände laut der regionalen Verordnung zutreffen, und zwar vor allem, wenn in der Familie der antragstellenden Person Kinder oder pflegebedürftige Angehörige leben oder Schwierigkeiten wegen Arbeitsplatzverlust bestehen. Der Beitrag steht nicht den Personen zu, die eine direkte Rente beziehen, sowie jenen, die aufgrund einer selbständigen oder abhängigen Arbeitstätigkeit bei Formen der Pflichtvorsorge eingetragen sind und ähnliche Vorsorgeleistungen von Versicherungs- oder Vorsorgeinstituten erhalten.¹⁰

(1-*ter*) Der Beitrag laut diesem Artikel wird nur dann gewährt, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie des/r Antragstellers/in den Vorgaben der regionalen Verordnung entspricht.¹¹

(2) Der im Abs. 1 vorgesehene Beitrag steht bis zur Erreichung der Voraussetzung der Mindestbeitragsleistung für die¹² Alters- oder Frührente zu.¹³

(2-*bis*) Der Beitrag laut diesem Artikel ist mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 vorgesehenen freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen nicht

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 4 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 eingefügt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 ersetzt.

¹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 4 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 eingefügt und durch den Art. 5 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 2005, Nr. 9 (Finanzgesetz) geändert.

¹² Die Worte „Dienstalters- oder“ wurden durch den Art. 9 Abs. 5 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 gestrichen.

¹³ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 geändert. Für die Wirkungen desselben Art. 6 Abs. 3 findet die Änderung mit dem Datum des Inkrafttretens des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 Anwendung. Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert.

vereinbar sowie nicht mit den Leistungen laut Art. 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen kumulierbar.¹⁴

Art. 5 Antrag

(1) Um den Regionalbeitrag nach Art. 4 zu erhalten, müssen die Betroffenen bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen Antrag einreichen und die Unterlagen beilegen, die die erfolgte Einzahlung der freiwilligen Versicherungsbeiträge belegen.¹⁵

(2) Die Einzelvorschriften und die Fristen für die Einreichung des Gesuches werden von der Verordnung der Provinzen gemäß Art. 17-*bis* festgelegt.¹⁶

Art. 6 Auszahlung des Beitrages

(1) Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im Nachhinein in einmaliger Zahlung.

¹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2 eingeführt, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.4 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert.

¹⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 geändert.

¹⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

I. KAPITEL-*bis*¹⁷
Beitrag zum Aufbau einer Zusatzrente

Art. 6-*bis* Zielsetzungen und Empfänger

(1) Den im Haushalt tätigen Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, die Voraussetzungen gemäß den Buchst. b), c) und d) des Art. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen erfüllen und bei einem durch das gesetzvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252¹⁸ geregelten Rentenfonds eingetragen sind, gewährt die Region ab dem 1. Jänner 2005 einen Beitrag, der je nach der mit regionaler Verordnung festzusetzenden wirtschaftlichen Lage der Familie des/r Antragsstellers/in von dreißig bis fünfzig Prozent des eingezahlten freiwilligen Beitrags entspricht und auf jeden Fall nicht mehr als 500,00 Euro jährlich betragen darf. Der Beitrag kann für höchstens zehn Jahre entrichtet werden.

(2) Der Beitrag laut Abs. 1 steht nicht zu, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie des Antragsstellers die in der regionalen Verordnung laut Abs. 1 festgelegten Grenzen überschreitet.

(3) Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuchs liegen muss.

¹⁷ Das I. Kapitel-*bis* wurde durch den Art. 9 Abs. 6 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 eingeführt.

¹⁸ Die Worte „gesetzvertretende Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124“ wurden mit dem Art. 2 Abs. 2 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „gesetzvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252“ ersetzt.

(4) Der Begriff „im Haushalt tätige Person“ wird in der regionalen Verordnung definiert, und zwar unter besonderer Berücksichtigung des Umstandes, ob in der Familie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige leben. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung des Gesuchs und für die Entrichtung des Beitrags werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt.

(5) Die regionalen Verordnungen gemäß diesem Artikel werden der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrats zur vorherigen Stellungnahme unterbreitet.

(6) Diejenigen, die bei der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen gemäß Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eingetragen sind, haben keinen Anspruch auf den Beitrag laut diesem Artikel.

(7) Der Beitrag laut Abs. 6 ist weder mit den anderen Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen noch mit den anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen vereinbar.

(8) Für die im Abs. 6 und im Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 7/1992, geändert durch diesen Artikel, vorgesehenen Zielsetzungen ist eine jährliche Ausgabe von höchstens 1 Million Euro vorgesehen.

Art. 6-ter¹⁹ Maßnahme zugunsten der Bauern, Halb- und Teilpächter

(1) Den Bauern, Halb- und Teilpächtern sowie ihren mithelfenden Familienangehörigen, die bei der entsprechenden Verwaltung der Beiträge und der Vorsorgeleistungen des

¹⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 eingefügt. Siehe auch den Art. 3 des RG Nr. 4/2013.

NISF/INPS eingetragen und in Viehzuchtbetrieben tätig sind, die sich gemäß Art. 14 Abs. 2 in einer besonders ungünstigen Lage befinden, wird jährlich ein regionaler Ergänzungsbeitrag auf die Einzahlungen in einen Rentenfonds gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 (Regelung der Zusatzrenten) mit seinen späteren Änderungen gewährt.

(2) Der Beitrag kann in Anspruch genommen werden, sofern die betroffene Person mindestens 500,00 Euro in den Fonds gemäß Abs. 1 einzahlt und – was die Provinz Bozen anbelangt – sofern der Betrieb mindestens 50 Erschwernispunkte gemäß den Landesbestimmungen im Sinne des Art. 14 Abs. 2 aufweist.

(3) Der Beitrag beläuft sich auf 500,00 Euro jährlich und steht für höchstens zehn Jahre zu.²⁰

(4) Der Beitrag ergänzt die Einzahlungen, die die betroffene Person im Sinne des Abs. 2 vornehmen muss, und wird nach den in der regionalen Verordnung gemäß Art. 4 enthaltenen Modalitäten entrichtet.

(5) Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung des Gesuches, um die Maßnahme gemäß diesem Artikel in Anspruch nehmen zu können, werden von jeder Autonomen Provinz gemäß den jeweiligen Ordnungen festgesetzt.

²⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert.

II. KAPITEL²¹

Beitrag auf die Sozialversicherung der Saisonarbeiter

Art. 7 Bezieher

(1) Den Saisonarbeitern der Bereiche Tourismus, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, sowie jene, die vom Gesetz Nr. 230 vom 18. April 1962 vorgesehen werden, die in den Arbeitsvermittlungsverzeichnissen als Arbeitslose eingetragen sind und seit mindestens drei Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässige Staatsbürger sind, wird ab 1. Jänner 1992 ein jährlicher Regionalbeitrag auf den dem NISF-INPS für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung gezahlten Betrag entrichtet.

(2) Dieser Beitrag steht dem Erwerbstätigen zu, der in den zwölf Monaten vor dem Datum des Antrages mindestens achtundsiebzig Arbeitstage bei Arbeitgebern geleistet hat, die im Gebiet der Region tätig sind.

Art. 8 Höhe des Beitrages

(1) Der Beitrag entspricht fünfzig Prozent des vom antragstellenden Saisonarbeiter an das NISF-INPS tatsächlich eingezahlten Betrages für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung.

Art. 9 Erforderliche Unterlagen

(1) Damit der Regionalbeitrag nach Art. 7 gewährt wird, muss der Erwerbstätige bei der gebietsmäßig zuständigen

²¹ Das Kapitel findet laut Art. 13 Abs. 13 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 mit Inkrafttreten desselben Gesetzes keine Anwendung mehr.

Autonomen Provinz einen eigenen Antrag zusammen mit den nachstehenden Unterlagen einreichen:

- a) Bescheinigung, aus der die Staatsangehörigkeit und die Ansässigkeit hervorgehen;
- b) Erklärung des Arbeitgebers, in der bestätigt wird, dass der Betroffene unselbständige Arbeit geleistet hat und in der die Anzahl der geleisteten Arbeitstage angegeben wird;
- c) Ausfertigung der Unterlage, die die Eintragung in die Arbeitsvermittlungsverzeichnisse als Arbeitsloser bestätigt;
- d) Kopie des Einzahlungsbeleges für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung.

(2) Der Antrag muss innerhalb von sechs Monaten nach der Einzahlung des Betrages eingereicht werden, der das vierte Quartal des Kalenderjahres betrifft.

Art. 10 Auszahlung des Beitrages

(1) Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im Nachhinein in einmaliger Zahlung.

[III. KAPITEL]²²

Art. 11²³

Art. 12²⁴

²² Das Kapitel (Art. 11, 12 und 13) wurde durch den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 aufgehoben.

²³ Siehe die Anmerkung zum III. Kapitel.

²⁴ Siehe die Anmerkung zum III. Kapitel.

Art. 13²⁵

²⁵ Siehe die Anmerkung zum III. Kapitel.
1632

IV. KAPITEL

Maßnahme zur Unterstützung der Sozialbeiträge für Bauern, Halb- und Teilpächter

Art. 14 Zielsetzungen

(1) Den Bauern, Halb- und Teilpächtern, die bei der entsprechenden Verwaltung der Beiträge und der Vorsorgeleistungen eingetragen sind und in Betrieben tätig sind, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden, wird am 1. Jänner 1992 ein jährlicher Regionalbeitrag auf die Sozialbeiträge gewährt, die sie im Sinne des Gesetzes vom 2. August 1990, Nr. 233 für die IAH-Versicherung (Invalidität, Alter, Hinterbliebene) einzuzahlen haben.

(2) Zu den Zwecken dieses Gesetzes sind als Betriebe oder Gebietsteile, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden, jene zu betrachten, die in Bestimmungen angeführt werden, welche von der Autonomen Provinz Trient bzw. der Autonomen Provinz Bozen in diesem Bereich erlassen worden sind.

Art. 15²⁶ Ausmaß des Beitrages

(1) Der Beitrag entspricht 50 Prozent des Betrags, der für die im Sinne des Gesetzes vom 2. August 1990, Nr. 233 geschuldeten Sozialbeiträge eingezahlt wurde. Für die Betriebe der Provinz Bozen, die mehr als 75 Erschwernispunkte gemäß Art. 14 Abs. 2 aufweisen, setzt die Regionalregierung jährlich mit eigenem Beschluss das Ausmaß des Beitrags auf bis 70

²⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt. Siehe den Beschluss der Regionalregierung vom 16. Dezember 2008, Nr. 343 betreffend die Festsetzung der Unterstützung für das Jahr 2009.

Prozent fest. Für die in Gebieten über 900 Metern ü.d.M. tätigen Betriebe der Provinz Trient gemäß Art. 14 Abs. 2 setzt die Regionalregierung jährlich mit eigenem Beschluss die Beitragshöhe auf bis zu 70 Prozent fest.²⁷

Art. 16 Antrag

(1) Um den Beitrag nach Art. 14 zu erhalten, müssen die betroffenen Bauern, Halb- und Teilpächter bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz innerhalb von drei Monaten nach Ablauf²⁸ der letzten Rate der Pflichtsozialbeiträge des Bezugsjahres einen Antrag einreichen und die Unterlagen über die erfolgte Einzahlung, unbeschadet anders lautender Bestimmungen der jeweiligen Autonomen Provinz, beilegen.²⁹

Art. 17 Auszahlung des Beitrages

(1) Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im Nachhinein in einmaliger Zahlung.

Art. 17-bis³⁰ Verordnungen der Provinzen

(1) Zwecks Anwendung der Bestimmungen, die mit diesem Gesetz auf die Verordnungen der Provinz übertragen werden,

²⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 18. Dezember 2017, Nr. 11 geändert.

²⁸ Die Worte „zwei Monaten nach dem Ablauf“ wurden mit Art. 2 Abs. 3 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „drei Monaten nach Ablauf“ ersetzt.

²⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

³⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

gelten die Bestimmungen gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4.

Art. 18 Schlussbestimmung

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen werden bis zur Festlegung ähnlicher gesetzlicher Vorsorgemaßnahmen von Seiten des Staates angewandt.

(2) Die Höhe des Beitrags laut Art. 4 kann vom Regionalausschuss nach Anhören der zuständigen Gesetzgebungskommission infolge einer allfälligen Änderung der von den betreffenden nationalen Vorsorgeinstituten festgesetzten Beitragssätze neu festgelegt werden.³¹

Art. 19 Jahresbericht

(1) Der Regionalausschuss legt dem Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses Gesetzes vor.

Art. 20³²

³¹ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

³² Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 2 des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben.

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1993, N. 3

**Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la
pensione alle persone casalinghe^{1 2 3 4 5}**

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Principi organizzativi e delega di funzioni

Art. 1 (Obiettivi)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e con riferimento all'articolo 5 della legge regionale

¹ In B.U. 2 marzo 1993, n. 10.

² Si veda il DPGR. 28 gennaio 1999, n. 1/L che approva il regolamento di esecuzione della presente l.r. ora sostituito dal DPGR. 5 giugno 2000, N. 5/L. Il nuovo Regolamento di esecuzione è stato approvato con DPReg. 12 ottobre 2009, n. 7/L. Per le funzioni delegate alla provincia di Bolzano si veda il DPGP. 4 dicembre 2000, n. 48.

³ Si vedano, inoltre, l'art. 3, comma 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 e l'art. 3, l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

⁴ Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

⁵ La possibilità di adesione all'assicurazione volontaria di cui alla presente legge regionale, già sospesa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, cessa come stabilito dall'art. 13, comma 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», la Regione Trentino-Alto Adige riconosce l'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

Art. 2 (Delega delle funzioni amministrative)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa».

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 3⁶

⁶ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 3 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

Art. 4⁷ (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita, ad integrazione della legge 5 marzo 1963, n. 389, l'assicurazione regionale volontaria per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalinghe in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell'articolo 8.⁸ Per i soggetti iscritti all'apposita Gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3 bis della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.⁹

2. L'assicurazione medesima è organizzata su base volontaria. L'adesione avviene a domanda della persona interessata.¹⁰

Art. 5 (Contribuzione)

1. Le persone iscritte all'assicurazione regionale di cui all'articolo 4 sono tenute a versare una contribuzione determinata annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi domestici. E' facoltà della Giunta regionale determinare una

⁷ Si veda l'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.

⁸ Le parole “, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell'articolo 8” sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

⁹ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Giusta il disposto del comma 6 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del presente comma si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

¹⁰ La possibilità di adesione all'assicurazione volontaria istituita dal presente articolo, già sospesa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, cessa come stabilito dall'art. 13, comma 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

riduzione percentuale della contribuzione a favore degli iscritti il cui reddito familiare non superi determinati limiti che la Giunta stessa fissa annualmente. I termini e le modalità di versamento sono demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.^{11 12}

2. In caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti dal Regolamento di cui al comma 1, ma comunque entro tre mesi dagli stessi, è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di sanzione. E' demandata al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la graduazione di tale somma, che comunque non potrà superare il 50 per cento del contributo dovuto. Il mancato versamento entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia ai sensi dell'articolo 5 bis.¹³

2 *bis*. Alle persone iscritte che si siano dedicate all'assistenza di familiari non autosufficienti o all'educazione dei propri figli minori fino all'età di quindici anni, senza esercitare altra attività lavorativa retribuita, è accreditata, a domanda una contribuzione figurativa pari ad un anno per ogni figlio, e un anno per ogni due anni di assistenza a familiari non autosufficienti.¹⁴

¹¹ Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹² Vedi la determinazione 15 novembre 1999, n. 709, per il termine di versamento per l'anno 1999. Vedi, inoltre, la delib. G.R. 16 dicembre 2008, n. 340 e la delib. G.R. 22 dicembre 2011, n. 277 per la determinazione della contribuzione.

¹³ Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Per effetto del comma 7 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, la modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 3/1993.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

2 *ter.* L'accredito di cui al comma 2 bis non può comunque superare i tre anni complessivi.¹⁵

Art. 5 bis¹⁶ (Rinuncia all'assicurazione regionale)

1. E' facoltà degli interessati rinunciare in ogni momento all'adesione all'assicurazione. In tale caso avranno diritto alla restituzione di una somma pari all'80 per cento degli importi versati.

Art. 6¹⁷ (Istituzione dei conti individuali)

Art. 7¹⁸ (Decorrenza della pensione regionale)

1. La pensione regionale spetta agli assicurati che:

- a) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- b) possano far valere almeno quindici anni di anzianità assicurativa;
- c) possano far valere almeno quindici anni di contribuzione.

1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'articolo

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Per effetto del comma 7 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, la modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 3/1993.

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5, non possono superare i diciotto.¹⁹

Art. 7 bis²⁰ (Riscatto)

1. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui all'articolo 7, lettere b) e c), possono, a domanda, essere valutati gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, fino ad un massimo di 5 anni, purché gli stessi non abbiano dato luogo a pensione. L'accredito avverrà al momento del pensionamento previo versamento da parte dell'iscritto di una quota derivante dalla riserva matematica calcolata secondo i principi di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 ter²¹ (Concorso della Regione)

1. A favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di cui all'articolo 7 bis, la Regione può intervenire con un contributo. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua l'importo di tale contributo che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto per i proscutori volontari di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Art. 8 (Misura della pensione regionale)

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1. Si veda anche l'art. 13, comma 10 della medesima legge regionale.

²⁰ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

²¹ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

1. Al perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 7, è corrisposta, in tredici mensilità, una pensione di vecchiaia, a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

2. L'ammontare della pensione mensile è determinato moltiplicando la retribuzione pensionabile settimanale per il numero di settimane di anzianità contributiva, computate in numero di 52 per anno e per il coefficiente 0,00153846. La retribuzione pensionabile settimanale è determinata dividendo il contributo settimanale per 0,074751. Il contributo settimanale è calcolato dividendo l'importo della contribuzione in vigore nell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione per 52. La pensione è corrisposta in rate bimestrali.²²

3. (*omissis*)²³

4. La pensione regionale di vecchiaia, che non riveste i caratteri della reversibilità, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, secondo le disposizioni vigenti.

5. In caso di decesso della persona iscritta all'assicurazione regionale prima del termine di maturazione del diritto a pensione, spetta al coniuge superstite o, in assenza di questo, ai discendenti in linea retta, una somma una tantum pari all'importo dei contributi versati, rivalutati in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuti dal mese di versamento di ciascuna contribuzione al mese del decesso.²⁴

²² Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

²³ Comma abrogato dall'art. 3, comma 3 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

²⁴ Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. l) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Per effetto del comma 7 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, la

5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all'assicurazione regionale ai sensi dell'articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all'ammontare dell'altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all'articolo 7-bis.²⁵

Art. 8-bis (Integrazione al trattamento minimo)^{26 27}

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari della pensione regionale un'integrazione fino al raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo INPS vigente per l'anno 2008, aumentato annualmente del tasso di perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008.²⁸

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che posseggano:

- a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche

modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 3/1993.

²⁵ Comma introdotto dall'art. 3, comma 4 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 19 settembre 2008, n. 8 (legge finanziaria).

²⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma 5 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. Si veda anche l'art. 5 della stessa legge.

²⁷ Per la determinazione degli importi vedi la delib. G.R. 16 dicembre 2008, n. 341 e la delib. G.R. 22 dicembre 2011, n. 278.

²⁸ Si veda la delib. G.R. 16 dicembre 2008, n. 341, per la determinazione degli importi per l'anno 2009.

per un importo pari o inferiore a 26 volte l'importo mensile di cui al comma 1;

b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed effettivamente separate, redditi propri per un importo pari o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 52 volte l'importo mensile di cui al comma 1.²⁹

3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare.

4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. L'importo mensile erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all'importo mensile determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati ogni anno l'importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di cui al comma 2.

7. L'integrazione alla pensione regionale non è cumulabile con l'integrazione al trattamento minimo INPS di cui il titolare della pensione regionale beneficia per un'altra pensione indiretta.

²⁹ Si veda la delib. G.R. 16 dicembre 2008, n. 341, per la determinazione degli importi per l'anno 2009.

Art. 9 (Mancato compimento del periodo minimo di contribuzione)

1. I contributi che non risultano utili ai fini del compimento del periodo minimo previsto dall'articolo 7 vengono incamerati nel fondo di cui all'articolo 10.

Art. 10 (Fondo pensioni)

1. I contributi versati dalle persone casalinghe per l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini dalla Regione costituiscono un apposito fondo pensioni necessario per gli interventi previsti.

Art. 11 (Norma transitoria)³⁰

1. In fase di prima applicazione, le persone casalinghe nate fra il 1° gennaio 1932 ed il 31 dicembre 1942 possono iscriversi all'assicurazione regionale versando, annualmente fino al sessantacinquesimo anno d'età, un contributo pari a quello previsto dall'articolo 5, moltiplicato per quindici e diviso per il numero degli anni di contribuzione mancanti.

Art. 12 (Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

³⁰ Vedi ora anche l'articolo 7, commi 2-3 e 4 della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

Art. 13 (Proroga di termini)

1. *(omissis)*³¹

2. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 stabilito per l'adesione e la contribuzione, a valere per l'anno 1993, per gli interventi assicurativi previsti dalla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è prorogato al 30 aprile 1993. I suddetti adempimenti devono comunque essere effettuati anteriormente al verificarsi degli eventi che danno titolo agli interventi medesimi.

3. *(omissis)*³²

Art. 14³³

³¹ Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 1 della l.r. 19 ottobre 1992, n. 8.

³² Modifica il comma 1 dell'art. 33 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4.

³³ Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3, della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

REGIONALGESETZ VOM 28. FEBRUAR 1993, NR. 3

Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen^{1 2}

**I. TITEL
Allgemeine Bestimmungen**

**I. KAPITEL
Organisatorische Grundsätze und Übertragung von Aufgaben**

Art. 1 Zielsetzung (1) In Anwendung des Art. 6 des Sonderautonomiestatutes und in Bezug auf den Art. 5 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ anerkennt die Region Trentino-Südtirol die im Haushalt ausgeübte Tätigkeit als Arbeit in jeder Hinsicht, die einen angemessenen Vorsorgeschutz verdient.

Art. 2 Übertragung der Verwaltungsaufgaben (1) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Verwaltungsaufgaben betreffend die Verwirklichung der Vorsorgemaßnahmen auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen, die sie durch die gleichen im Art. 2 des

¹ Im ABl. vom 2. März 1993, Nr. 10.

² Siehe den Art. 3 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6.

Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ vorgesehenen Einzelvorschriften ausüben.

(2) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen regeln durch eigene Gesetzgebungs- und Verordnungsmaßnahmen die Einzelheiten zur Auszahlung der Leistungen und überhaupt alles, was die Ausübung der übertragenen Aufgaben betrifft.

(3) Der Regionalausschuss tritt in der Ausübung der übertragenen Aufgaben im Falle einer fortdauernden Untätigkeit oder einer Übertretung des vorliegenden Gesetzes an die Stelle der Landesausschüsse.

(4) Für die Maßnahmen, welche in der Ausübung der mit diesem Gesetz übertragenen Verwaltungsaufgaben getroffen werden, ist innerhalb von sechzig Tagen eine Beschwerde an den gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss zugelassen, der darüber endgültig entscheidet.

Art. 3 Finanzbeziehungen (...)³

Art. 4 Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen (1)

Mit 1. Jänner 1993 wird in Ergänzung des Gesetzes vom 5. März 1963, Nr. 389 die freiwillige Regionalversicherung zur Entrichtung der Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen eingeführt, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 erfüllen,

³ Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben.

unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 5-bis⁴. Für die in die entsprechende getrennte Verwaltung gemäß Abs. 26 des Art. 2 des Staatsgesetzes vom 8. August 1995, Nr. 335 eingetragenen Personen wird von der Voraussetzung gemäß Buchst. c) des Art. 3-bis des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 abgesehen.⁵

(2) Diese Versicherung läuft auf freiwilliger Basis. Der Beitritt erfolgt auf Antrag der betroffenen Person.

Art. 5 Beitragsleistung (1) Die bei der Regionalversicherung gemäß Art. 4 eingetragenen Personen haben einen Beitrag zu leisten, der vom Regionalausschuss jährlich festgelegt wird, indem das Ausmaß der Beitragsleistung für die freiwillige Weiterversicherung der Haus- und Familienangestellten berücksichtigt wird. Der Regionalausschuss kann eine prozentuelle Herabsetzung der Beitragsleistung zugunsten der Versicherten vorsehen, deren Familieneinkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, die vom Regionalausschuss jährlich festgelegt werden. Die Fristen und Einzelvorschriften für die Beitragsleistung werden in der Verordnung gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 festgesetzt.⁶

⁴ Die Worte „ , unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 5-bis“ wurden durch den Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingefügt.

⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 geändert. Im Sinne des Art. 1 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 finden die im letzten Satz dieses Absatzes enthaltenen Bestimmungen mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 Anwendung.

⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

(2) Für die Einzahlungen, die im Vergleich zu den von der Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegten Fristen mit Verspätung, jedoch innerhalb von drei Monaten nach besagten Fristen vorgenommen worden sind, ist als Strafe ein zusätzlicher Betrag zu entrichten. Der Verordnung gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 wird die Staffelung des Betrages vorbehalten, der auf jeden Fall 50 Prozent des geschuldeten Betrages nicht überschreiten darf. Die innerhalb der obgenannten Frist nicht erfolgte Einzahlung gilt als Verzicht gemäß dem nachfolgenden Art. 5-*bis*.⁷

(2-*bis*) Den Versicherten, die sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder oder der Erziehung der eigenen Kinder unter 15 Jahren gewidmet haben und keine andere entlohnte Tätigkeit verrichtet haben, wird auf Antrag ein Scheinbeitrag von einem Jahr für jedes Kind bzw. ein Jahr für jedes zweite Jahr Betreuung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern zuerkannt.⁸

(2-*ter*) Die Zuerkennung des Beitrags gemäß Abs. 2-*bis* darf drei Jahre nicht überschreiten.⁹

Art. 5-*bis* Verzicht auf die Regionalversicherung¹⁰ (1) Den Interessierten steht es frei, jederzeit auf den Beitritt zur

⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt. Für die Wirkungen des Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 findet die Änderung ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 Anwendung.

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 hinzugefügt.

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 hinzugefügt.

Regionalversicherung zu verzichten. In diesem Fall haben sie Anrecht auf die Rückerstattung von 80 Prozent der eingezahlten Beträge.

Art. 6 Einrichtung der persönlichen Konten (...)¹¹

Art. 7 Beginn der Entrichtung der Regionalrente¹² (1) Die Pension der Region steht den Versicherten zu, die:

- a) das fünfundsiebzehnte Lebensjahr vollendet haben;
- b) mindestens fünfzehn Versicherungsjahre nachweisen können;
- c) mindestens fünfzehn Beitragsjahre nachweisen können.

(1-*bis*) Die Zahl der Versicherungs- und Beitragsjahre gemäß Abs. 1, einschließlich der im Sinne des Art. 7-*bis* bewerteten Jahre sowie der im Sinne des Art. 5 Abs. 2-*bis* zustehenden Ersatzbeitragsjahre, darf höchstens achtzehn betragen.¹³

¹⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt. Für die Wirkungen des Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 findet die Änderung ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 Anwendung.

¹¹ Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben.

¹² Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. g) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

¹³ Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 hinzugefügt.

Art. 7-bis Rückkauf¹⁴ (1) Zum Zwecke der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Art. 7 Buchst. b) und c) können auf Antrag die bei anderen Kassen oder Fonds der Pflichtaltersvorsorge eingezahlten Beiträge bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren angerechnet werden, sofern durch diese nicht bereits das Recht auf eine Rente angereift ist. Die Anrechnung erfolgt bei der Pensionierung nach vorheriger Einzahlung seitens des Versicherten eines Beitrags, der sich aus der versicherungsmathematischen Rückstellung ergibt, wobei diese nach den Grundsätzen gemäß Art. 13 des Staatsgesetzes vom 12. August 1962, Nr. 1338 und seinen späteren Änderungen und Ergänzungen berechnet wird.

Art. 7-ter Beitrag der Region¹⁵ (1) Die Region kann den Versicherten, die den Rückkauf gemäß Art. 7-bis vorgenommen haben, einen Beitrag gewähren. Mit eigenem Beschluss wird der Regionalausschuss das Ausmaß des Beitrages festlegen, der keinesfalls das für die freiwillige Weiterversicherung gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 festgesetzte Ausmaß überschreiten darf.

Art. 8 Ausmaß der Regionalrente (1) Sobald die Voraussetzungen nach dem Art. 7 gegeben sind, wird auf Antrag eine Altersrente in dreizehn Monatsraten entrichtet, welche vom

¹⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

¹⁵ Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

ersten Tag des Monats nach jenem der Erreichung des Pensionsalters zuerkannt wird.

(2) Die Höhe der monatlichen Rente wird ermittelt, indem die wöchentliche pensionierbare Entlohnung mit der Anzahl der Wochenbeiträge - die jährliche Wochenanzahl beträgt 52 - und einem Koeffizienten von 0,00153846 multipliziert wird. Die wöchentliche Entlohnung wird ermittelt, indem der Wochenbeitrag durch 0,074751 dividiert wird. Der Wochenbeitrag wird ermittelt, indem der im Jahr vor Auszahlung der Rente geltende Betrag der Beitragszahlung durch 52 dividiert wird. Die Rente wird in Zweimonatsraten ausbezahlt.¹⁶

(3) (...)¹⁷

(4) Die regionale Altersrente, die den Hinterbliebenen nicht zusteht, unterliegt nach den geltenden Bestimmungen der Regelung der automatischen Angleichung.

(5) Bei Ableben des bei der Regionalversicherung eingetragenen Versicherten vor Erwirkung des Rechts auf die Rente steht dem hinterbliebenen Ehegatten oder beim Fehlen des Ehegatten den Verwandten in direkter Linie ein einmaliger Betrag zu, der der Summe der eingezahlten Beträge entspricht, wobei das Ausmaß dieser Summe um den Prozentsatz erhöht wird, um welchen im Zeitraum ab dem Monat jeder einzelnen Beitragszahlung bis zum Monat des Ablebens die

¹⁶ Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. i) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt und später durch den Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert.

¹⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben.

Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und Angestelltenhaushalte gestiegen sind.¹⁸

(5-bis) Sollte die eingetragene oder pensionierte Person eine direkte, aus Pflichtbeiträgen erworbene Rente beziehen, so kann sie auf die Regionalversicherung im Sinne des Art. 5-bis verzichten oder sich für die Reduzierung des Betrages der Regionalrente in Höhe der anderen Rente entscheiden. Im Falle der Reduzierung ist kein Rückkauf im Sinne des Art. 7-bis vorgesehen.¹⁹

Art. 8-bis Ergänzung bis zur Erreichung des NIFS/INPS-Mindestbetrages²⁰ (1) Sofern die Voraussetzungen laut Abs. 2 bestehen, wird den Empfängern der Regionalrente ab dem 1. Jänner 2008 eine Ergänzung bis zur Erreichung des jährlich um den Ausgleichssatz erhöhten Ausmaßes des für das Jahr 2008 geltenden NIFS/INPS-Mindestbetrages zuerkannt, der für ein jedes auf das Jahr 2008 folgende Jahr vorgesehen ist.

(2) Die Ergänzung laut Abs: 1 steht den Personen zu, die:

- a) sollten sie nicht verheiratet oder verheiratet, jedoch gesetzlich und effektiv getrennt sein, über eigene

¹⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. L9 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998 ersetzt. Für die Wirkungen des Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 findet die Änderung ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 Anwendung.

¹⁹ Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt und später durch den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 8 (Finanzgesetz) ersetzt.

²⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingefügt.

Einkünfte verfügen, die der Einkommensteuer der natürlichen Personen für einen Betrag von oder weniger als 26 Mal den monatlichen Betrag laut Abs. 1 unterliegen;

- b) sollten sie verheiratet und nicht gesetzlich und effektiv getrennt sein, über eigene Einkünfte verfügen, die dem Betrag laut Buchst. a) entsprechen bzw. unter diesem liegen, und über mit dem Ehepartner kumulierte Einkünfte für einen Betrag von oder weniger als 52 Mal den monatlichen Betrag laut Abs. 1 verfügen.

(3) Aus der Berechnung der Einkünfte sind die wie auch immer benannten Abfertigungen, der Ertrag der Erstwohnung und des entsprechenden Zubehörs sowie die rückständigen Beträge, die einer getrennten Besteuerung unterliegen, ausgenommen. Dem Einkommen ist der Betrag der zu ergänzenden Rente nicht hinzuzurechnen.

(4) Sollte das gemäß den Abs. 2 und 3 berechnete Einkommen unter den darin vorgesehenen Grenzen liegen, wird die Ergänzung in einem Ausmaß zuerkannt, das diese Grenzen nicht überschreitet.

(5) Der zum Zeitpunkt des Erlöschens des Rechtes auf die Ergänzung entrichtete monatliche Betrag wird bis zu seiner Überschreitung aufgrund der Anwendung der Bestimmungen über den automatischen Ausgleich an den monatlichen Betrag im Sinne des Art. 8 Abs. 2 beibehalten.

(6) Jedes Jahr werden der Betrag laut Abs. 1 und die Einkommensgrenzen laut Abs. 2 mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzt.

(7) Die Ergänzung zur Regionalrente ist nicht mit der Ergänzung zur NISF/INPS-Mindestrente kumulierbar, die der

Empfänger der Regionalrente hinsichtlich einer anderen indirekten Rente in Anspruch nimmt.

Art. 9 Nichtvollendung der Mindestbeitragszeit (1) Die Beiträge, die für die Vollendung der im Art. 7 vorgesehenen Mindestbeitragszeit nicht anrechenbar sind, werden in den Fonds gemäß dem Art. 10 eingezogen.

Art. 10 Rentenfonds (1) Die von den im Haushalt tätigen Personen für die Regionalrente eingezahlten Beiträge und die von der Region zu den gleichen Zwecken zur Verfügung gestellten Beträge stellen einen eigenen Rentenfonds dar, der für die vorgesehenen Maßnahmen notwendig ist.

Art. 11 Übergangsbestimmung²¹ (1) Bei der ersten Anwendung können die im Haushalt tätigen Personen, welche zwischen dem 1. Jänner 1932 und dem 31. Dezember 1942 geboren sind, bei der Regionalversicherung eingetragen werden, indem sie bis zum fünfundsiebzigsten Lebensjahr jährlich einen Beitrag in Höhe jenes einzahlen, der im Art. 5 vorgesehen ist, multipliziert mal fünfzehn und geteilt durch die fehlenden Beitragsjahre.

Art. 12 Jahresbericht (1) Der Regionalausschuss legt dem Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den

²¹ Siehe auch den Art. 7 Abs. 2, 3 und 4 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6.

Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses Gesetzes vor.

Art. 13 Verlängerung der Frist (1) (...)²²

(2) Der am 31. Dezember 1992 für die Eintragung und Einzahlung der Beiträge für das Jahr 1993 fällige Termin, um in den Genuss der vom Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 vorgesehenen Vorsorgemaßnahmen zu gelangen, wird auf den 30. April 1993 verlängert. Die oben erwähnte Eintragung und Einzahlung haben auf jeden Fall vor Eintreten der Ereignisse, die Anrecht auf die Vorsorgemaßnahmen geben, zu erfolgen.

(3) (...)²³

Art. 14 Finanzbestimmung (...)²⁴

²² Durch diesen Absatz wurde der Art. 1 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 19. Oktober 1992, Nr. 8 geändert.

²³ Durch diesen Absatz wurde der Art. 33 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 geändert.

²⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (1).

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O.

(2) Per la modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti, vedi l' art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 104 .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione ;

Visto l' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali (3), adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

(3) L' art. 105, comma 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli naturali», ove presenti, in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole «figli nati fuori del matrimonio».

Art. 2. Definizioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 , comma 1, e 13)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Ai fini del presente testo unico:

- a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
- b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;

- c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
- d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
- e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
-

Art. 3. Divieto di discriminazione (4)

In vigore dal 20 febbraio 2010

1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

(4) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5*.

Art. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10*) (7)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell' *articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230*, e dell' *articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196*, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime. (5)

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. (6)

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*.

(7) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61*, come sostituito dall' *art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*.

**Art. 5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto(*legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7*)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all' *articolo 32* , il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell' *articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53* . Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124* , e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.

Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

**Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute(*decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1 ; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9*)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell' *articolo 8* .

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all' *articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124* , purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

**Art. 7. Lavori vietati(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3 , 30 , comma 8, e 31 , comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12 , comma 3*)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall' *articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026* , riportato nell' *allegato A* del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all' *allegato A* .

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all' *allegato B* .

3. La lavoratrice è addeba ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300* , qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all' *articolo 17* .

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

**Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato. (8)

2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all' *articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833* , e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

(8) Vedi, anche, l' *art. 14, comma, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170* e l' *art. 18, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51* .

**Art. 10. Personale militare femminile(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4 ,
comma 3) (9)**

In vigore dal 9 ottobre 2010

[1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.]

(9) Articolo abrogato dall' *art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

Art. 11. Valutazione dei rischi(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Fermo restando quanto stabilito dall' *articolo 7* , commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all' *articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* , e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall' *articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* , e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 12. Conseguenze della valutazione(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all' *articolo 11* , comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall' *articolo 7* , commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all' *articolo 6* , comma 1, in attuazione di quanto previsto all' *articolo 17* .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall' *articolo 7* , commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all' *articolo 7* , comma 7.

Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all' *articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* , e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli *allegati B e C* , in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 14. Controlli prenatali(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 15. Disposizioni applicabili(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Capo III
CONGEDO DI MATERNITÀ

Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4 , comma 1 e 4) (13)

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all' *articolo 20* ;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all' *art. 20 ; (10) (11)*

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi (14).

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. (15)

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. (12)

(10) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*.

(11) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(13) Per l'estensione del divieto previsto dal presente articolo, vedi l' *art. 1, D.M. 12 luglio 2007*.

(14) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(15) Comma inserito dall' *art. 1, comma 485, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 16-bis. Rinvio e sospensione del congedo di maternità (16)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiara la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

(16) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 17. Estensione del divieto(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) (21)

In vigore dal 1 aprile 2012

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell' *articolo 16* o fino ai periodi di astensione di cui all' *articolo 7, comma 6* , e all' *articolo 12, comma 2* , per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli *articoli 7 e 12* . (17)

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. (18)

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. (19)

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi. (20)

(17) Comma modificato dall' *art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , a decorrere dal 1° aprile 2012.

(18) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. b)*, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , a decorrere dal 1° aprile 2012.

(19) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. c)*, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , a decorrere dal 1° aprile 2012.

(20) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. d)*, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , a decorrere dal 1° aprile 2012.

(21) Per l'applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi il *D.M. 12 luglio 2007* .

**Art. 18. Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31 , comma 1)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli *articoli 16 e 17* è punita con l'arresto fino a sei mesi.

**Art. 19. Interruzione della gravidanza(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli *articoli 4 , 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194* , è considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell' *articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194* , la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

**Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis ;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12 , comma 2)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

**Art. 21. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4 , comma 5, e 28) (27)
In vigore dal 14 settembre 2016**

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all' *articolo 16* , lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS. (22)

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' *articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* .

2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS. (25)

[2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento settantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. (24) (26)]

[2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell' *articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , e successive modificazioni. (23) (26)]

(22) Comma inserito dall' *art. 34, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15* e dall' *art. 61, comma 8, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179* , a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016* .

(23) Comma aggiunto dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(24) Comma aggiunto dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15* .

(25) Comma aggiunto dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così modificato dall' *art. 61, comma 8, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179* , a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016* .

(26) Comma abrogato dall' *art. 61, comma 8, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179* , a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016* .

(27) A norma di quanto disposto dall' *art. 61, comma 9, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179* , nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo *D.Lgs. n. 179/2016* , rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi del presente articolo.

Art. 22. Trattamento economico e normativo(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6 , 8 e 15 , commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3 , comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6 , commi 4 e 5) (29)*
In vigore dal 28 maggio 2003

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli *articoli 7 , comma 6, e 12 , comma 2* .

2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all' *articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33* , e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. (28)

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all' *articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223* , fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell' *articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223* , la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

(28) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(29) Per l'applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi il *D.M. 12 luglio 2007* .

Art. 23. Calcolo dell'indennità(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16*) In vigore dal 27 aprile 2001

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17 ; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6 , comma 3*)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verificano durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. (30)

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. (31)

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all' *articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223* .

(30) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-13 luglio 2018, n. 158 (Gazz. Uff. 18 luglio 2018, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall' *art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001* , di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.

Art. 25. Trattamento previdenziale(*decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2 , commi 1, 4, 6*) (32)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all' *articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155* , con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

(32) A norma dell' *art. 2, comma 504, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai sensi della predetta norma, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della medesima *L. 244/2007* (1° gennaio 2008).

Art. 26. Adozioni e affidamenti(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 , comma 1) (33)**In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo. (34)

(33) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 452, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(34) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 , comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31 , comma 3, lettera n), e 39-quater , lettere a) e c) (35)**In vigore dal 1 gennaio 2008**

[1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.]

(35) Articolo abrogato dall' *art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Capo IV
CONGEDO DI PATERNITÀ

Art. 28. Congedo di paternità(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis , commi 1 e 2)**In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. (36)

1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. (36)

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell' *articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* . L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (37)

(36) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(37) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 29. Trattamento economico e normativo(*legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis , comma 3*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli *articoli 22 e 23* .

Art. 30. Trattamento previdenziale

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall' *articolo 25* .

Art. 31. Adozioni e affidamenti (38)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Il congedo di cui all' *articolo 26, commi 1, 2 e 3* , che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore. (39)

(38) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 454, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(39) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Capo V
CONGEDO PARENTALE**Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 , comma 4, e 7 , commi 1, 2 e 3) (46)****In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (43)

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. (45)

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. (40)

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. (44)

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. (41)

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. (42)

(40) Comma inserito dall' *art. 1, comma 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, il presente comma era stato inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

(41) Comma modificato dall' *art. 1, comma 339, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

In precedenza, il presente comma era stato modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

(42) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 339, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

(43) Alinea così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(44) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(45) Vedi, anche, l' *art. 9, comma 3, D.P.R. 24 maggio 2018, n. 85* .

(46) Vedi, anche, l' *art. 23, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , e l' *art. 2, D.L. 13 marzo 2021, n. 30* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 maggio 2021, n. 61* .

Art. 33. Prolungamento del congedo(*legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33* , commi 1 e 2; *legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20*) (49)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell' *articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. (48)

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all' *articolo 42* , comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell' *articolo 32* . (47)

(47) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119* .

(48) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119* e, successivamente, così modificato dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(49) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191* , l' *art. 23, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , e l' *art. 2, D.L. 13 marzo 2021, n. 30* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 maggio 2021, n. 61* .

Art. 34. Trattamento economico e normativo(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15* , commi 2 e 4, e *7* , comma 5) (52)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all' *articolo 32* alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all' *articolo 23* , ad esclusione del comma 2 dello stesso. (50)

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all' *articolo 33* .

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all' *articolo 32* ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. (51)

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all' *articolo 22* , comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all' *articolo 22* , commi 4, 6 e 7.

(50) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(51) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(52) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi gli *artt. 21 e 58, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164* , gli *artt. 15 e 33, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170* , l' *art. 15, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171* , gli *artt. 8, comma 1 , e 25, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39* e l' *art. 11, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40* .

Art. 35. Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15 , comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2 , commi 2, 3 e 5) (53)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all' *articolo 34* , commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell' *articolo 25* .

2. I periodi di congedo parentale di cui all' *articolo 34* , comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell' *articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338* , ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all' *articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155* .

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all' *articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338* , e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

(53) A norma dell' *art. 2, comma 504, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai sensi della predetta norma, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della medesima *L. 244/2007* (1° gennaio 2008).

Art. 36. Adozioni e affidamenti(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 , comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 , comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3 , comma 5) (54)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. (55)

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia. (56)

(54) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 455, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(55) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

(56) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali(*legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n) , e art. 39-quater, lettera b) (57)*

In vigore dal 1 gennaio 2008

[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.]

(57) Articolo abrogato dall' *art. 2, comma 456, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 38. Sanzioni(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31 , comma 3)*

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Capo VI
RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI (58)

Art. 39. Riposi giornalieri della madre (*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) (59) (60)*

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

(58) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Riposi e permessi».

(59) La Corte Costituzionale con sentenza del 1° aprile 2003 n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' *art. 45, comma 1* della presente legge nella parte in cui prevede che i riposi di cui al presente articolo ed agli artt. 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

(60) Vedi, anche, l' *art. 9, comma 6, D.P.R. 24 maggio 2018, n. 85* .

Art. 40. Riposi giornalieri del padre(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) (61)
In vigore dal 27 aprile 2001

1. I periodi di riposo di cui all' *articolo 39* sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

(61) La Corte Costituzionale con sentenza del 1° aprile 2003 n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' *art. 45, comma 1* della presente legge nella parte in cui prevede che i riposi di cui al presente articolo ed agli artt. *39* e *41* si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 41. Riposi per parti plurimi(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10 , comma 6) (62)
In vigore dal 27 aprile 2001

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall' *articolo 39* , comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

(62) La Corte Costituzionale con sentenza del 1° aprile 2003 n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' *art. 45, comma 1* della presente legge nella parte in cui prevede che i riposi di cui al presente articolo ed agli *artt. 39* e *40* si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4 , comma 4-bis, e 20)

In vigore dal 11 agosto 2011

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l' *articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all' *articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. (64)

[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. (65)]

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell' *articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell' *articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell' *articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53* , entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (63) (67) (68)

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui *articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992* non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all' *articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e *33, comma 1, del presente decreto*. (66)

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all' *articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33*. (66)

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. (66)

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell' *articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53*. (66)

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(63) Comma modificato dall' *art. 3, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*, dall' *art. 3, comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dall' *art. 1, comma 1266, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

(64) Comma sostituito dall' *art. 24, comma 2, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*.

(65) Comma abrogato dall' *art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(66) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

(67) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 7 novembre-7 dicembre 2018, n. 232 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario». La stessa Corte con successiva ordinanza 18 - 22 novembre 2012, n. 280 (Gazz. Uff. 27 novembre 2013, n. 48, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione.

Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (69)

In vigore dal 28 agosto 2015

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. (70) (71)

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

(69) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350* , a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(70) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 7, L. 7 agosto 2015, n. 124* .

(71) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 45, comma 31-bis, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95* , come modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172* .

Art. 43. Trattamento economico e normativo(*legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8 ; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 , comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 , convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2 , comma 3-ter*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 34* , comma 5.

Art. 44. Trattamento previdenziale(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10 , comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 , comma 4*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 35* , comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all' *articolo 42* , commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Art. 45. Adozioni e affidamenti(*legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3 , comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 , comma 7*)

In vigore dal 11 agosto 2011

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli *articoli 39 , 40 e 41* si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. (72)

2. Le disposizioni di cui all' *articolo 42* si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all' *articolo 42-bis* si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore. (73)

(72) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119* .

(73) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119* .

**Art. 46. Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31 , comma 3)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli *articoli 39 , 40 e 41* è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

**Art. 47. Congedo per la malattia del figlio(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 , comma 4, 7 , comma 4, e 30 , comma 5)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al *decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010* , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. (74)

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* , le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche. (75)

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(74) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 3, lett. a)*, *D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* , che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(75) Comma inserito dall' *art. 7, comma 3, lett. a)*, *D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* , che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

Art. 48. Trattamento economico e normativo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7 , comma 5)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all' *articolo 22* , commi 4, 6 e 7.

Art. 49. Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15 , comma 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all' *articolo 25* .

2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall' *articolo 35* , comma 2.

3. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 35* , commi 3, 4 e 5.

Art. 50. Adozioni e affidamenti(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3 , comma 5)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all' *articolo 47* , comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall' *articolo 47* , comma 2.

Art. 51. Documentazione(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7 , comma 5)

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al *comma 3 dell'articolo 47* , le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo. (76)

(76) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 3, lett. b)*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* . Vedi, anche, il comma 3-bis del medesimo *art. 7, D.L. 179/2012* .

Art. 52. Sanzioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31 , comma 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Capo VIII
LAVORO NOTTURNO

**Art. 53. Lavoro notturno(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5 , commi 1 e 2, lettere a) e b))
In vigore dal 25 giugno 2015**

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa (77).

3. Ai sensi dell' *articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903* , non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* , e successive modificazioni.

(77) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO (78)

**Art. 54. Divieto di licenziamento(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2 , commi 1, 2, 3, 5, e art. 31 , comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis , comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2 , comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18 , comma 1)
In vigore dal 20 febbraio 2010**

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all' *articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125* , e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della *legge 23 luglio 1991, n. 223* , e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). (79)

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all' *articolo 28* , il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all' *articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* .

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell' *articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184* , e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. (80)

(78) Rubrica così modificata dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Divieto di licenziamento, dimissioni, diritto al rientro».

(79) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(80) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5* .

Art. 55. Dimissioni(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18 , comma 2*)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. (82)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all' *articolo 54, comma 9* , devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. (81)

[5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. (83)]

(81) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 16, L. 28 giugno 2012, n. 92* . Vedi, anche, i commi da 17 a 22 del medesimo *art. 4, L. 92/2012* .

(82) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

(83) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2 , comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17 , comma 1*)

In vigore dal 8 giugno 2008

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. (85)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all' *articolo 54, comma 8*. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all' *articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. (84)

(84) Comma inserito dall' *art. 4, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*.

(85) Comma così modificato dall' *art. 8-quater, comma 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2008, n. 101*.

Capo X DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 57. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla *legge 18 aprile 1962, n. 230*, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla *legge 24 giugno 1997, n. 196*, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. (86)

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall' *articolo 24*, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

(86) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*.

Art. 58. Personale militare(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4 , comma 2, e 5 , commi 2 e 3) (87)

In vigore dal 9 ottobre 2010

[1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la

necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.]

(87) Articolo abrogato dall' art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , con la decorrenza prevista dall' art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010 .

**Art. 59. Lavoro stagionale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2 , comma 4)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al *decreto ministeriale 30 novembre 1964* , e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell' *articolo 54* , hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell' *articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564* , in materia contributiva.

3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell' *articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* .

**Art. 59-bis. Lavoro nel settore dello spettacolo (88)
In vigore dal 26 maggio 2021**

1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all' *articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182* , ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

(88) Articolo inserito dall' art. 66, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 .

**Art. 60. Lavoro a tempo parziale(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4 , comma 2)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. In attuazione di quanto previsto dal *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61* , e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall' *articolo 23* , comma 4.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' *articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564* , in materia contributiva.

Art. 61. Lavoro a domicilio(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 , 13 , 18 , 22 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 6* , comma 3, *16* , *17* , *22* , comma 3, e *54* , ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all' *articolo 22* , a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie simili che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.

4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.

5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegna al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

Art. 62. Lavoro domestico (*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 , 13 , 19 , 22 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 6* , comma 3, *16* , *17* , *22* , comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all' *articolo 22* ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403* .

Art. 63. Lavoro in agricoltura(*decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 , art. 14 ; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , art. 5 ; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 ; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 , comma 21*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all' *articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33* , con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.

2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all' *articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 1970, n. 83*, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell' *articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212*, e successive modificazioni.

4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all' *articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153*, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all' *articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488*, ai sensi dell' *articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457*.

6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l' *articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 1989, n. 389*, e successive modificazioni. (89)

7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

(89) L' *art. 2, comma 153, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, ha interpretato il presente comma nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Art. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all' *articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335* (90)

In vigore dal 14 giugno 2017

1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all' *articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell' *articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell' *articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell' *articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (93), è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli *articoli 7, 17 e 22* nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto. (91) (92)

(90) Rubrica così sostituita dall' *art. 5, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*.

(91) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115*, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003*, dall' *art. 1, comma 791, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal medesimo *art. 1, comma 791, lett. b), L. 296/2006*, come modificato dall' *art. 1, comma 83, L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, dall' *art. 13, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81*, a decorrere dal 14 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge n. 81/2017*.

(92) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 novembre 2012, n. 257 (Gazz. Uff. 28 novembre 2012, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla

gestione separata di cui all' *articolo 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335* , che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

(93) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 12 luglio 2007* .

Art. 64-bis. Adozioni e affidamenti (94)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all' *articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' *articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* .

(94) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 64-ter. Automaticità delle prestazioni (95)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all' *articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

(95) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* ; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 65. Attività socialmente utili(*decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8 , comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468* , e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all' *articolo 17* del presente testo unico.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell' *articolo 24* , per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall' *articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468* . I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all' *articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236* , o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.

4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli *articoli 39 e 40* .

5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all' *articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , anche ai sensi di quanto previsto all' *articolo 42* , commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

Capo XI
LAVORATORI AUTONOMI (96)

Art. 66. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle *leggi 26 ottobre 1957, n. 1047*, *4 luglio 1959, n. 463*, e *22 luglio 1966, n. 613*, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell' *articolo 68* . (97)

1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. (98)

(96) Rubrica così sostituita dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Lavoratrici autonome».

(97) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 336, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216*, non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012*, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012*.

(98) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015*.

Art. 67. Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. L'indennità di cui all' *articolo 66* viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della *legge 22 maggio 1978, n. 194*.

1-bis. L'indennità di cui all'articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell' *articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* . (99)

2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26. (100)

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

(99) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015*.

(100) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015*.

Art. 68. Misura dell'indennità(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3 , 4 e 5)

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall' *articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 54* , in relazione all'anno precedente il parto.

2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall' *articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 settembre 1981, n. 537* , nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo *articolo 1* .

2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall' *articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250* , come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti. (101)

3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli *articoli 4 , 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194* , verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

(101) Comma inserito dall' *art. 1, comma 336, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, il presente comma era stato inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

Art. 69. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1 , comma 4)**In vigore dal 28 maggio 2003**

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all' *articolo 32* , compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all' *articolo 35* , limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. (102) (104)

1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. (103) (104)

(102) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(103) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(104) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 337, L. 24 dicembre 2012, n. 228* .

In precedenza, la medesima estensione di applicazione delle disposizioni era stata prevista dall' *art. 2, comma 2, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* , che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

Capo XII
LIBERI PROFESSIONISTI (105)

Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) (106) (110)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla *tabella D* allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. (107)

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento (108).

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall' *articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 settembre 1981, n. 537* , e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla *tabella A* e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente. (109)

3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. (111)

(105) Rubrica così sostituita dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Libere professioniste».

(106) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

(107) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(108) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L. 15 ottobre 2003, n. 289* .

(109) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 15 ottobre 2003, n. 289* .

(110) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 luglio 2010, n. 285 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

(111) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 71. Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)**In vigore dal 25 giugno 2015**

1. L'indennità di cui all' *articolo 70* è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. (112)

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI. (113)

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli *articoli 4 , 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194* .

3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (115)

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. (114)

(112) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(113) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(114) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(115) Comma inserito dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 72. Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3) (116) (119) **In vigore dal 25 giugno 2015**

1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26. (118)

2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. (117)

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

(116) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

(117) Comma modificato dall' *art. 7, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

(118) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

(119) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

Art. 73. Indennità in caso di interruzione della gravidanza(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli *articoli 4 , 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194* , verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all' *articolo 70* è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato *articolo 70* .

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della *legge 22 maggio 1978, n. 194* , e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza. (120)

(120) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

Capo XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ

Art. 74. Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66 , commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49 , comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 , commi 10 e 11) (121) (124)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* , che non beneficiano dell'indennità di cui agli *articoli 22 , 66 e 70* del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000. (122)

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* , tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto *decreto legislativo n. 109 del 1998* , tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. (123)

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' *articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* . Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell' *articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* .

(121) La Corte costituzionale, con ordinanza 7 marzo - 4 maggio 2017, n. 95 (Gazz. Uff. 10 maggio 2017, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea.

(122) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 febbraio - 15 marzo 2019, n. 52 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - e 38 della Costituzione.

(123) Per la rivalutazione della misura dell'assegno, vedi:

- per l'anno 2001, il *Comunicato 4 maggio 2001* ;
- per l'anno 2002, il *Comunicato 7 febbraio 2002* ;
- per l'anno 2003, il *Comunicato 11 marzo 2003*;
- per l'anno 2004, il *Comunicato 4 febbraio 2004*;
- per l'anno 2005, il *Comunicato 3 febbraio 2005*;
- per l'anno 2006, il *Comunicato 13 marzo 2006*;
- per l'anno 2007, il *Comunicato 27 marzo 2007* ;
- per l'anno 2008, il *Comunicato 15 febbraio 2008* ;
- per l'anno 2009, il *Comunicato 6 febbraio 2009* ;
- per l'anno 2010, il *Comunicato 4 febbraio 2010* ;
- per l'anno 2011, il *Comunicato 28 febbraio 2011* ;
- per l'anno 2012, il *Comunicato 16 febbraio 2012* ;
- per l'anno 2013, il *Comunicato 20 febbraio 2013* ;
- per l'anno 2014, il *Comunicato 20 febbraio 2014* e il *Comunicato 30 gennaio 2015* ;
- per l'anno 2015, il *Comunicato 25 marzo 2015* ;
- per l'anno 2016, il *Comunicato 12 febbraio 2016* ;
- per l'anno 2017, il *Comunicato 25 febbraio 2017* ;
- per l'anno 2018, il *Comunicato 13 febbraio 2018* ;
- per l'anno 2019, il *Comunicato 6 aprile 2019* ;
- per l'anno 2020, il *Comunicato 18 febbraio 2020* ;
- per l'anno 2021, il *Comunicato 12 febbraio 2021* .

(124) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191* e l' *art. 13, comma 3, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159* .

**Art. 75. Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49 , commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 , comma 10) (125)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* , per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni (126), per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli *articoli 22 , 66 e 70* del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(125) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191* .

(126) NDR: Corrispondenti a euro 1.549,37.

Capo XIV
VIGILANZA

**Art. 76. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30 , commi 2, 3 e 4)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.

2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.

4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

**Art. 77. Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30 , comma 1, e 31 , comma 4)
In vigore dal 27 aprile 2001**

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.

3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

Capo XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI

Art. 78. Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49 , commi 1, 4, e 11)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni (127), ovvero una quota fino a lire 3 milioni (127) se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell' *articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* , sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. (128)

2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.

3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

(127) NDR: Corrispondenti a euro 1.549,37.

(128) La riduzione del contributo previsto dal presente comma è stata confermata, a decorrere dall'anno 2002, dall' *art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448* .

Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato(*legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21*)

In vigore dal 1 luglio 2007

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all' *articolo 78* , è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell'assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo; (129)

b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;

c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati; (130)

d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al *decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791* , convertito dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 54* , per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del *decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146* ; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all' *articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488* ;

e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla *legge 6 agosto 1975, n. 418* .

2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 (131) settimanali.

3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.

4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

(129) Lettera così modificata dall' *art. 15-bis, comma 4, lett. a), D.L. 2 luglio 2007, n. 81* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2007, n. 127* , a decorrere dal 1° luglio 2007.

(130) Lettera così modificata dall' *art. 15-bis, comma 4, lett. b), D.L. 2 luglio 2007, n. 81* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2007, n. 127* , a decorrere dal 1° luglio 2007.

(131) NDR: Corrispondenti a euro 0,0165.

Art. 80. Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base(*legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis*)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all' *articolo 74* è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi (132) a decorrere dall'anno 2001.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

(132) NDR: Corrispondenti a euro 77.468.534,86.

Art. 81. Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui(*legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49 , comma 9*)
In vigore dal 27 aprile 2001

1. L'assegno di cui all' *articolo 75* è posto a carico dello Stato.

Art. 82. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome(*legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6 , 7 e 8 ; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49 , comma 1*)
In vigore dal 1 gennaio 2013

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 (135) per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. (136)

1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all' *articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250* . (133)

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi previsti ai commi 1 e 1-bis, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità. (134)

(133) Comma inserito dall' *art. 1, comma 336, lett. c), n. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* , che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

(134) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 336, lett. c), n. 2, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216* , non convertito in legge, come indicato dall' *art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012* , che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto *D.L. 216/2012* .

(135) NDR: Corrispondenti a euro 7,49.

(136) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l' *art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448* .

Art. 83. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste(*legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5 ; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49 , comma 1*)
In vigore dal 28 maggio 2003

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all' *articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160* , e successive modificazioni. (138)

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all' *articolo 78* , per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente. (137)

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate. (137)

(137) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(138) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma, vedi l' *art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448* .

Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative(*legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59 , comma 16*) (139)
In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all' *articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.

(139) Vedi, anche, l' *art. 7, D.M. 12 luglio 2007* .

Capo XVI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85. Disposizioni in vigore
In vigore dal 25 giugno 2015

1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell' *articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* :

- a) l' *articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* ;
- b) l' *articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18* , come sostituito dall' *articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103* ;
- c) l' *articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457* ;
- d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
- e) la lettera c) del comma 2 dell' *articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903* ;
- f) l' *articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* ;
- g) l' *articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33* ;
- h) il comma 2 dell' *articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ;
- i) l' *articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155* ;
- j) l' *articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 giugno 1981, n. 331* ;
- k) l' *articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 54* ;
- l) l' *articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162* ;
- [m] la lettera d) del comma 1 dell' *articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 ottobre 1987, n. 402* ; (142)]
- n) il comma 1-bis dell' *articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 1990, n. 58* ;
- o) il comma 8 dell' *articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223* ;
- p) il comma 2 dell' *articolo 7* , il comma 2 dell' *articolo 18* e il comma 2 dell' *articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443* ;
- q) il comma 4 dell' *articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197* ;
- r) il comma 2, seconda parte, dell' *articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201* ;
- s) il comma 40 dell' *articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335* ;
- t) gli *articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564* ;
- u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
- v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;

- w) il comma 2 dell' *articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 marzo 1998, n. 52* ;
x) il comma 1 dell' *articolo 25* e il comma 3 dell' *articolo 34* e il comma 3 dell' *articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* ;
y) la lettera a) del comma 5 dell' *articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124* ;
[z] l' *articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135* ; (142)]
aa) la lettera e) del comma 2, dell' *articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230* ;
bb) l'*articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302* ;
cc) il comma 1 dell' *articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* ;
dd) i commi 2 e 3 dell' *articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53* , limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee) il comma 2 dell' *articolo 10* e il comma 2 dell' *articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146* ;
ff) gli *articoli 5 e 18* , il comma 3 dell' *articolo 25* , il comma 3 dell' *articolo 32* , il comma 6 dell' *articolo 41* e il comma 3 dell' *articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334* ;
gg) il comma 12 dell' *articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* .

2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

- a) il *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403* ;
b) il *decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026* , ad eccezione degli *articoli 1, 11 e 21* ;
c) il comma 4 dell' *articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382* ;
d) il comma 2, dell' *articolo 20-quinquies* e il comma 2 dell' *articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337* ;
e) il *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982* ;
f) il *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991* ;
g) l' *articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439* , fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell' *articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287* ;
h) il *decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998* ; (143)
i) il comma 4 dell' *articolo 8* e il comma 3 dell' *articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465* ;
j) il comma 2 dell' *articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142* ;
k) il *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 2002* (140) ;
l) il comma 1 dell' *articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998* ;
m) gli *articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999* ;
n) il comma 2 dell' *articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224* ;
o) il *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999* ;
p) il comma 6 dell' *articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394* ;
q) il *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553* ;
r) il *decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000* ;
r-bis) il *decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452* , e successive modificazioni. (141)

(140) Lettera così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(141) Lettera aggiunta dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(142) Lettera soppressa dall' *art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

(143) Lettera così sostituita dall' *art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80* , a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015* .

Art. 86. Disposizioni abrogate (*legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4*)
In vigore dal 28 maggio 2003

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli *articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653* ;
b) la *legge 26 agosto 1950, n. 860* .

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

- a) la *legge 30 dicembre 1971, n. 1204* e successive modificazioni;
- b) il secondo comma dell' *articolo 3* ; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell' *articolo 5* ; gli *articoli 6 , 6-bis , 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903* ;
- c) la lettera n) del comma 3 dell' *articolo 31* e l' *articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184* , nonché le parole "e gli *articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903* , si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell' *articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184* ;
- d) il comma 4 dell' *articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41* ;
- e) la *legge 29 dicembre 1987, n. 546* ;
- f) l' *articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232* , così come modificato dall' *articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 1994, n. 433* ;
- g) la *legge 11 dicembre 1990, n. 379* ;
- h) l' *articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° giugno 1991, n. 166* ;
- i) il comma 1 dell' *articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* ;
- j) i commi 1 e 3 dell' *articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* ;
- k) i commi 3, 4 e 5 dell' *articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236* ;
- l) il comma 2 dell' *articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566* ;
- m) l' *articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* ;
- n) l' *articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564* ;
- o) il *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645* ;
- p) il comma 15 dell' *articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468* ;
- q) l' *articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* , così come modificato dagli *articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144* ;
- r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell' *articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* ;
- s) i commi 2 e 3 dell' *articolo 4* e i commi 2 e 3 dell' *articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24* ;
- t) il comma 5 dell' *articolo 3* , il comma 4-bis dell' *articolo 4* e l' *articolo 10* e i commi 2 e 3 dell' *articolo 12* , salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell' *articolo 85* del presente testo unico, e l' *articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53* ; (144)
- u) i commi 10 e 11 dell' *articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* .

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

- a) gli *articoli 1 , 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026* . (145)
3-bis. Le disposizioni di cui agli *articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53* , non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico. (146)

(144) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

(145) Lettera così modificata da *Comunicato 8 ottobre 2001* , pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2001, n. 234.

(146) Comma inserito dall' *art. 9, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

Art. 87. Disposizioni regolamentari di attuazione In vigore dal 27 aprile 2001

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026* , salvo quanto stabilito dall' *articolo 86* del presente testo unico.

2. Le disposizioni del citato *decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026* , che fanno riferimento alla disciplina della *legge 30 dicembre 1971, n. 1204* , sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 88. Entrata in vigore
In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

(*Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026*) - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all' *art. 7*

In vigore dal 27 aprile 2001

Il divieto di cui all' *art. 7* , primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345* e dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262* ;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303* , per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli *allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* , e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(*Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645* , allegato 2) -
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all' *art. 7*

In vigore dal 27 aprile 2001

A. Lavoratrici gestanti di cui all' art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 , allegato 1) - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all' art. 11 (147)

In vigore dal 29 marzo 2016

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all' art. 1 .

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

(147) Allegato così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), e b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39* .

Allegato D

Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti. (148)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.

(148) Allegato così sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115* , a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003* .

**D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (1) (2) (3) (5) (4).
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

(2) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)* , *18* , *19* e *22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(4) Vedi, anche, l' *art. 30-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198* , l' *art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111* , l' *art. 13, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44* , l' *art. 1, comma 188, L. 11 dicembre 2016, n. 232* e la *Deliberazione 29 luglio 2020* .

(5) A norma dell' *art. 1, comma 92, L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al presente provvedimento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243* , recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

Visto il *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124* , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' *articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni (8)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509* , e *10 febbraio 1996, n. 103* , al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. (9)

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli *articoli 3* , comma 1, lettere da a) a h), e *12* , che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all' *articolo 20* , iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all' *articolo 13* , che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell' *articolo 18* , di seguito denominata: «COVIP»; (6)

c-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

- 1) «AEAP» o «EIOPA» : Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; (10)
 - 2) «ABE» o «EBA»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; (11)
 - 3) «AESFEM» o «ESMA»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; (12)
 - 4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 5) «CERS» o «ESBR»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; (13)
 - 6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; (7)
 - c-ter) «aderenti» o «iscritti»: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare; (14)
 - c-quater) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche; (14)
 - c-quinquies) «funzione fondamentale»: nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale; (14)
 - c-sexies) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma; (14)
 - c-septies) «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare; (14)
 - c-octies) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità; (14)
 - c-nonies) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; (14)
 - c-decies) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; (14)
 - c-undecies) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche; (14)
 - c-duodecies) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari; (14)
 - c-terdecies) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con *legge 28 luglio 1993, n. 300* ; (14)
 - c-quaterdecies) «attività transfrontaliera»: l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine; (14)
 - c-quinquiesdecies) «supporto durevole»: uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate; (14)
 - d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
 - e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* .
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell' *articolo 4* , di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

(6) La presente lettera era stata modificata dall' *art. 2, comma 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279* , non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente la medesima modifica è stata nuovamente apportata dall' *art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(7) Lettera inserita dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* .

(8) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(9) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(10) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(11) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(12) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(13) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(14) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 2. Destinatari (15) (16) **In vigore dal 1 febbraio 2019**

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* ; (17)

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565* , anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

(15) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b) , 18 , 19 e 22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(16) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(17) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari (18) (19) (21) **In vigore dal 1 febbraio 2019**

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565* , promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509* , e *10 febbraio 1996, n. 103* , con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* , all' *articolo 1, comma 2, lettere a) e c)* , del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* , aventi sede legale o succursale in Italia, e all' *articolo 1, comma 1, lettera u)* , del *decreto legislativo 7 settembre*

2005, n. 209 , operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all' *articolo 12* ; (20)

i) i soggetti di cui all' *articolo 13* , limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all' *articolo 3* , comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

(18) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)* , *18* , *19* e *22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(19) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(20) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(21) Per il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui al presente articolo, vedi la *Deliberazione 29 maggio 2008* .

Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio (23)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361* , il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti (25) (26).

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell' *articolo 3* , comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all' *articolo 3* , comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. (24)

[4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. (22)]

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

(22) Comma abrogato dall' *art. 7, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(23) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(24) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(25) Per il regolamento relativo all'istituzione del registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e alle procedure per l'iscrizione nel registro, vedi la *Deliberazione 28 novembre 2007* .

(26) Per il regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera, vedi la *Deliberazione 15 luglio 2010* .

Art. 4-bis. Requisiti generali in materia di sistema di governo (27)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis.

3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.

4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato.

5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.

6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.

(27) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 5. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza (30) (29)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli *articoli 12 e 13* , deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono

nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. (41)

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. (31)

2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. (32)

3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:

- a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;
- b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
- c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
- d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
- e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
- f) le situazioni in conflitto di interesse;
- g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione. (33)

3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6. (34)

[4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all' *articolo 12* di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all' *articolo 4*, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9. (35)]

5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività. (36)

6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile. (37)

7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. (38)

7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili. (39)

8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli *articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile*. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'*articolo 2404, quarto comma, del codice civile* si sia manifestato un dissenso in seno all'organo. (40)

[9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

- a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;
- b) forniscono alla COVIP informazioni false;
- c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
- d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. (28)

] 10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:

- a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
- c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. (28)

] 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (28)]

[12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. (28)]

(28) Comma abrogato dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(29) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(30) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(31) Comma inserito dall' *art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(32) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(33) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(34) Comma inserito dall' *art. 1, comma 6, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(35) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 6, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(36) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(37) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. h), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(38) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. i), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(39) Comma inserito dall' *art. 1, comma 6, lett. l), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. m), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(41) Per l'individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti, vedi il *D.P.C.M. 29 ottobre 2008*.

Art. 5-bis. Funzioni fondamentali (42)**In vigore dal 1 febbraio 2018**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, aventi soggettività giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.

3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-qua-ter, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere.

5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.

7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.

8. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilità civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione.

(42) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

Art. 5-ter. Gestione dei rischi (43)**In vigore dal 1 febbraio 2019**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, aventi soggettività giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro

dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di un sistema efficace di gestione dei rischi.

2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

3. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.

4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività, almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:

- a) gestione delle attività e delle passività;
- b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d) gestione dei rischi operativi;
- e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.

6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

(43) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 5-quater. Funzione di revisione interna (44)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

(44) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 5-quinquies. Funzione attuariale (45)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:

- a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
 - b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
 - c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
 - d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
 - e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
 - f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
 - g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
 - h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.

(45) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

Art. 5-sexies. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive (46)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:

a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica;

b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;

c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13. (47)

2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1.

3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite.

(46) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 giugno 2020, n. 108*.

Art. 5-septies. Esternalizzazione (48)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, aventi soggettività giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- a) arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;
- b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- c) compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
- d) compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività fornite.

4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa.

5. La COVIP può richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate.

6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

(48) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 5-octies. Politica di remunerazione (49)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal *regolamento (UE) n. 2016/679* , i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.

4. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi di cui al comma 1 rispettano i seguenti principi:

a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;

b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;

c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;

d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;

e) la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle *direttive 2009/65/CE* , *2009/138/CE* , *2011/61/UE* , *2013/36/UE* e *2014/65/UE* ;

f) f) la politica di remunerazione è riesaminata almeno ogni tre anni;

g) la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

(49) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 5-novies. Valutazione interna del rischio (50)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.

2. La valutazione interna del rischio comprende:

a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;

b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;

c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;

d) una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;

e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;

f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla *direttiva 2009/138/CE* , a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;

g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;

h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.

(50) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 5-decies. Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h (51)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. La COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS adotta specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi. (52)

(51) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 13 gennaio 2021* .

Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali (59)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all' *articolo 3* , comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all' *articolo 1, comma 5, lettera d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209* , mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi; (60)

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi; (61)

c-bis) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all' *articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; (62)

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all' *articolo 11* erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209* , ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all' *articolo 7-bis* . I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti. (56)

[4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. (57)]

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l' *articolo 7* .

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla *direttiva 2014/65/UE* , alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento. (63). (53) (67)

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti. (53)

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi

e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano. (64) (66)

5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall' *articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi. (58)

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all' *articolo 7* , i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell' *articolo 5* , comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengano ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all' *articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* . Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

[11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. (57)

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza: (55)

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell' *articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* , in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all' *articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* ;

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali. (54)

14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario. (65)

(53) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(54) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(55) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(56) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(57) Comma abrogato dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(58) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66* .

(59) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(60) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 8, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(61) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 8, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(62) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 8, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(63) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(64) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(65) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 8, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(66) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 16 marzo 2012* .

(67) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 settembre 2014, n. 166* .

Art. 6-bis. Trasparenza degli investitori istituzionali (68)

In vigore dal 10 giugno 2019

1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettività giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* , in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* . (69)

(68) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49* , a decorrere dal 10 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 49/2019* .

(69) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 2 dicembre 2020* .

Art. 7. Depositario (72) (74)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all' *articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* . (75)

2. Il soggetto nominato quale depositario:

a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;

b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;

c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;

d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;

e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;

f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;

g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall' *articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* , e relativa normativa di attuazione, per gli OICR. (76)

[3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli *articoli 47 , 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* , e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. (71) (77)]

[3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE. (70) (78)]

3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati o custoditi presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all' *articolo 15-ter* . (79)

3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. (73)

3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario. (80)

3-sexies. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni. (80)

3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. (80)

3-octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del fondo pensione. (80)

3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. (80)

3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario. (80)

(70) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(71) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44*.

(72) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44*.

(73) Comma aggiunto dall' *art. 60-quinquies, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(74) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(75) Comma modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(76) Comma modificato dall' *art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007, e dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 9, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(77) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 9, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(78) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 9, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(79) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007, e successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 9, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(80) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 9, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

Art. 7-bis. Mezzi patrimoniali (81) (83)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall' *articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62*. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti. (85)

2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni. (82)

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni. (84)

(81) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(82) Comma inserito dall' *art. 10, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99* .

(83) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(84) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 10, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(85) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 dicembre 2012, n. 259* .

Art. 8. Finanziamento (88)

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all' *articolo 3* , comma 1, lettere da a) a g) e di cui all' *articolo 12* , con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. (87)

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell' *articolo 10 del TUIR* , dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all' *articolo 16* ; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all' *articolo 105, comma 1, del citato TUIR* . Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell' *articolo 12 del TUIR* , che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i

contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all' *articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243* ; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato; (89)

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all' *articolo 20* , qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Per i soggetti destinatari del *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565* , anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza

trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. (86)

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

(86) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 82, L. 24 dicembre 2007, n. 247* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(87) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 38, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(88) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(89) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 176, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui all' *art. 1, comma 173, della medesima Legge n. 205/2017* .

Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (90) (91) (92) (93)

In vigore dal 1 gennaio 2018

[1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall' *articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243* , alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall' *articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3)*. Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto (94).

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all' *articolo 4, comma 3*.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all' *articolo 14, comma 6*, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.]

(90) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(91) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(92) Per la soppressione della forma pensionistica complementare residuale di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, comma 173, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(93) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 176, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui all' *art. 1, comma 173, della medesima Legge n. 205/2017* .

(94) Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato costituito il Comitato amministratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.

Art. 10. Misure compensative per le imprese (98) (99)

In vigore dal 1 gennaio 2007

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. (95)

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall' *articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297* , e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. (95)

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall' *articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248* , e successive modificazioni. (95)

[4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. (96)]

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia. (97)

(95) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 764, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(96) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 764, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(97) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 764, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(98) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(99) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 28 e 29, L. 23 dicembre 2014, n. 190* .

Art. 11. Prestazioni (100) (102)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea. (104)

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all' *articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , la stessa può essere erogata in capitale.

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. (101)

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. (103)

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. (103)

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. (103)

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate. (103)

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del beneficiario della prestazione pensionistica, la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. (105)

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell' *articolo 44 del TUIR*, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell' *articolo 3* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell' *articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. (106)

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall' *articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 aprile 1935, n. 1155*, e dall' *articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*, e successive modificazioni. I

crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

(100) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1*, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)*, *18*, *19* e *22, comma 1*, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(101) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 38, lett. b)*, *L. 4 agosto 2017, n. 124*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 168, lett. a)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205*, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinqües, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(102) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(103) Comma inserito dall' *art. 1, comma 168, lett. a)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205*, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinqües, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(104) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88*, a decorrere dal 14 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 88/2018*.

(105) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 11, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(106) Vedi, anche, l' *art. 48, comma 13-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*.

Art. 12. Fondi pensione aperti (108)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all' *articolo 4*, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR. (107)

2. Ai sensi dell' *articolo 3*, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell' *articolo 4*, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

(107) Comma modificato dall' *art. 1, comma 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007, Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 12, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(108) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 13. Forme pensionistiche individuali (110)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all' *articolo 12* ;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. (111)

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' *articolo 2*.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all' *articolo 4*, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle

posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali di cui al comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all' *articolo 4*, comma 2, e la gestione delle stesse, avviene secondo le regole d'investimento di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e nel rispetto dei principi di cui all' *articolo 6*, comma 5-bis, lettera c). (109)

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

(109) Comma modificato dall' *art. 1, comma 4, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 13, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(110) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(111) Con *Provvedimento 10 novembre 2006, n. 2472*, sono state dettate disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera.

Art. 13-bis. Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare (112) In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:

- a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;
- b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
- c) le informazioni sul profilo di investimento;
- d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
- e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;
- f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
- g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;
- h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
- i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
- l) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.

2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.

(112) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

Art. 13-ter. Informazioni ai potenziali aderenti (113)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:

- a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
- b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
- c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
- d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.

(113) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 13-quater. Informazioni periodiche agli aderenti (114)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche

2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:

- a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
- b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;
- c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
- d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
- e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
- f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
- g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
- h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.

3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.

4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:

- a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
- b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
- c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
- d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.

6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.

7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.

(114) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 13-quinquies. Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento (115) In vigore dal 1 febbraio 2019

1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

(115) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 13-sexies. Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite (116) In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione

2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.

3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.

(116) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 13-septies. Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari (117)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono accurate ed aggiornate; b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in lingua italiana; f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.

(117) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità (121) (118)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; (119)

c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all' *articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335* ; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5 (122).

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. (123)

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all' *articolo 11* , comma 6.

5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. (120)

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

(118) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)* , *18* , *19* e *22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(119) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 38, lett. c), n. 1)*, L. 4 agosto 2017, n. 124 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 168, lett. b)*, L. 27 dicembre 2017, n. 205 , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(120) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 38, lett. c), n. 2)*, L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(121) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(122) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88 , a decorrere dal 14 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 88/2018* .

(123) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 15, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 14-bis. Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro (124) In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della *direttiva (UE) 2016/2341* .

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'approvazione preventiva:

a) della maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorità di vigilanza;

b) dell'impresa promotrice.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:

a) nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;

c) le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente;

d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente.

4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP ne dà altresì comunicazione al fondo trasferente.

5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attività transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa.

6. All'attività transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9.

(124) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 16, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 14-ter. Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro (125)
In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della *direttiva (UE) 2016/2341* .

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:

a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;

c) una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;

d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo è registrato o autorizzato;

e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;

f) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice;

g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorità competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:

a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente;

b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

d) le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera;

e) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;

f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente.

6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta.

7. La COVIP comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione.

8. Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quanto le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera.

9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla stessa il fondo pensione ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito.

10. All'attività transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11.

(125) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 16, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 15. Vicende del fondo pensione (126) (127)

In vigore dal 1 gennaio 2007

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 14* .

2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell' *articolo 4* , comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento (128), ai sensi degli *articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* , e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

(126) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b) , 18 , 19 e 22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(127) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(128) A norma del combinato disposto degli *artt. 349 , comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , come sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40* , a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 15-bis. Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane (129) (131)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all' *articolo 4, comma 1* , i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. (130)

3. Un fondo pensione che intenda effettuare attività transfrontaliera in un altro Stato membro comunica per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome

e l'ubicazione dell'amministrazione principale del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito. (132)

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al fondo pensione. (133)

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità, la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può, con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante. (134)

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera. (135)

[7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera. (136)]

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui al comma 6 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato. (137)

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6. (138)

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi all'impresa promotrice nello Stato membro ospitante. (139)

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all' *articolo 7-bis*, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell' *articolo 7-bis*, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

[12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica. (140)]

(129) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007.

(130) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.

(131) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(132) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 17, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(133) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 17, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(134) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 17, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(135) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 17, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(136) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 17, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(137) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 17, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(138) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 17, lett. g)*, *D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*

(139) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 17, lett. h)*, *D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*

(140) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 17, lett. i)*, *D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 15-ter. Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie (141) (142) (151)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della *direttiva (UE) 2016/2341* e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica. (143)

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP. (144)

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, e alle regole in tema di informativa ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera nonché in materia di depositario. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorse sei settimane dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2. (145)

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità, nonché le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono inoltre tenuti, in relazione all'attività transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1. (146)

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all' *articolo 4* .

[6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all' *articolo 6, comma 5-bis* , sono altresì definiti i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica. (147)]

6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4 e 5, nonché i relativi aggiornamenti. (148)

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5. (149)

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni di cui al comma 3 applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare. (150)

- (141) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.
- (142) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .
- (143) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (144) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (145) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (146) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (147) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 18, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.
- (148) Comma inserito dall' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (149) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (150) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. h), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .
- (151) Per il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, applicabili alle forme pensionistiche comunitarie di cui al presente articolo, vedi la *Deliberazione 29 maggio 2008* .

Art. 15-quater. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità (153) (152) (155)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. La COVIP può utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:

a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;

b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti. (156)

1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate. (157)

1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze. (154)

1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. (154)

1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sui depositari di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. (158)

1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. (159)

1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (154)

1-octies. La COVIP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:

a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;

b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. (160)
1-novies. La COVIP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari. (160)

2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5. (161)

2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;

b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;

c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonché dalle autorità e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato. (162)

(152) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(153) Rubrica così sostituita dall' *art. 6, comma 4, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* .

(154) Comma inserito dall' *art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* .

(155) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(156) Comma sostituito dall' *art. 6, comma 4, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 19, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(157) Comma inserito dall' *art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 19, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(158) Comma inserito dall' *art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 19, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(159) Comma inserito dall' *art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 19, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(160) Comma inserito dall' *art. 1, comma 19, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(161) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 19, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(162) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 19, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 15-quinquies. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti (163) (164)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti. (165)

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.

(163) Articolo inserito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(164) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(165) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 20, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 16. Contributo di solidarietà (166) (167)

In vigore dal 14 dicembre 2005

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all' *articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153* , e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all' *articolo 1* , è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall' *articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° giugno 1991, n. 166* .

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento (168), di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell' *articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80* ;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall' *articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335* , come integrato dall' *articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* ; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

(166) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)* , *18* , *19* e *22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(167) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(168) A norma del combinato disposto degli *artt. 349* , comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , come sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40* , a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari (173) (175)

In vigore dal 1 gennaio 2017

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. (171) (174)

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all' *articolo 20* , comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare

in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo. (170)

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell' *articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli *articoli 26* , comma 3-bis, e *26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973* e dai commi 1, 2 e 5 dell' *articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77* . (169)

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all' *articolo 13* , comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all' *articolo 20* , comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* , per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all' *articolo 13* , comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse. (172)

(169) Comma modificato dall' *art. 2, comma 66, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* , con effetto dal 1° luglio 2011 e dall' *art. 2, comma 82, del medesimo D.L. 225/2010* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 2, comma 83, del predetto D.L. 225/2010* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* , con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 24, D.L. 138/2011* .

(170) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 79, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* , con effetto dal 1° luglio 2011.

(171) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 621, L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 624 della medesima L. n. 190/2014* .

(172) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 99, L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(173) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(174) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 622, L. 23 dicembre 2014, n. 190* .

(175) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 94, L. 11 dicembre 2016, n. 232* .

Art. 17-bis. Bilanci e rendiconti (176)**In vigore dal 1 febbraio 2019**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, aventi soggettività giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.
2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti.
3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi.
4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.
5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli *articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile*.

(176) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 21, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (177) (179)**In vigore dal 2 febbraio 2019**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. (178) (183)
2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico. (180)
3. L'organo di vertice della COVIP è composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della *legge 24 gennaio 1978, n. 14*, con la procedura di cui all' *articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400*; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all' *articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216*. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. (181) (178) (184)
4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta

organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all' *articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216*. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. (182)

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

(177) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1*, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)*, *18*, *19* e *22, comma 1*, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(178) Il presente comma era stato abrogato dall' *art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP; successivamente tale abrogazione non è stata confermata dalle legge di conversione (*L. 7 agosto 2012, n. 135*).

(179) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(180) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 22, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(181) Comma modificato dall' *art. 1, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 15-ter del medesimo D.L. n. 244/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 22, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(182) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 22, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*. Precedentemente, il presente comma era stato modificato dall' *art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP; successivamente tale modifica non è stata confermata dalle legge di conversione (*L. 7 agosto 2012, n. 135*).

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Direttiva 28 aprile 2006*.

(184) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99* e l'*art. 22, commi 1 e da 4 a 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 18-bis. Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF (185) (186)

In vigore dal 23 agosto 2012

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.

2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

(185) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.

(186) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 19. Compiti della COVIP (193)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' *articolo 20*, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero

determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. (190)

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all' *articolo 6*, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito: (194)

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari; (195)

a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonché relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio; (195)

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere; (196)

c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione; (197)

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera d); (198)

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti; (199)

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di

regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità; (200) (208)

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; (201)

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; (202)

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; (187)

l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare; (203)

m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali; (204)

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico:

a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;

b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari. (205)

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali; (206)

b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari; (206)

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. (189)

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. (188)

5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:

a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;

b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;

c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi. (207)

5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio. (207)

5-quater. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter. (207)

6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. (191)

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee

programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio. (192)

-
- (187) Lettera così rinominata con *Comunicato 30 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.
- (188) Comma modificato dall' *art. 5, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 6, comma 6, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.
- (189) Lettera inserita dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28*, a decorrere dal 25 marzo 2007.
- (190) Comma inserito dall' *art. 6, comma 6, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.
- (191) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 6, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.
- (192) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 6, lett. d), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.
- (193) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.
- (194) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*. Precedentemente, il presente alinea era stato modificato dall' *art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalle legge di conversione (*L. 7 agosto 2012, n. 135*).
- (195) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (196) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (197) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (198) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 5), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (199) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 6), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (200) Lettera modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88*, a decorrere dal 14 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 88/2018*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 7), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (201) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 8), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (202) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 9), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (203) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 10), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (204) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 11), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (205) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (206) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 23, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (207) Comma inserito dall' *art. 1, comma 23, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.
- (208) Per l'adozione:
- degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, vedi la *Deliberazione 31 ottobre 2006* ;
 - delle istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari, vedi la *Deliberazione 21 marzo 2007* ;
 - delle istruzioni relative alla redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare», vedi la *Deliberazione 31 gennaio 2008* ;
 - del regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, vedi la *Deliberazione 29 maggio 2008* ;
 - delle disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti ai fondi pensione, vedi la *Deliberazione 22 luglio 2010* ;
 - delle istruzioni relative alla trattazione dei reclami, vedi la *Deliberazione 4 novembre 2010* ;
 - delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, vedi la *Deliberazione 22 dicembre 2020* .

Art. 19-bis. Abusiva attività di forma pensionistica (209) (210)

In vigore dal 25 marzo 2007

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

(209) Articolo aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(210) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

Art. 19-ter. False informazioni (211) (212)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i titolari delle funzioni fondamentali e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (213)

(211) Articolo aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(212) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(213) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 24, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

Art. 19-quater. Sanzioni amministrative (214) (215) (223)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell' *articolo 19* , comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell' *articolo 15* che in relazione alle rispettive competenze: (216)

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all' *articolo 19* del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; (217)

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' *articolo 6* , comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all' *articolo 20* , comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000; (218)

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. (219)

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, la COVIP può dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali. (220)

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* . Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del

responsabile della violazione. I fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare. Non si applica l' *articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* , e successive modificazioni. (221)

4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall' *articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689* . (222)

(214) Articolo aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28* , a decorrere dal 25 marzo 2007.

(215) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

(216) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 25, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(217) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 25, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(218) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 25, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(219) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 25, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(220) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 25, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(221) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 25, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(222) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 25, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147* . Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018* .

(223) Per il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, vedi la *Deliberazione 30 maggio 2007* .

Art. 19-quinquies. Procedura sanzionatoria (224)

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione è redatto apposito verbale.

3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne dà menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione può essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:

a) la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile;

b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.

6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno.

7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.

8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. (225)

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal *codice del processo amministrativo* ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(224) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 26, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all' *art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018*.

(225) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 29 luglio 2020*.

Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (226) (229) (227)

In vigore dal 23 agosto 2012

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, non si applicano gli *articoli 4*, comma 5, e *6*, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (230). Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all' *articolo 19*, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all' *articolo 6*, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all' *articolo 3*, secondo comma, secondo periodo, e *6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643*, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all' *articolo 2*, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni. (228)

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante

dall'applicazione del previgente *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli *articoli 8 e 11*. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli *articoli 20 e 21* del codice civile.

(226) Testo precedente le modifiche apportate dal *D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147*.

(227) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1*, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)*, *18*, *19* e *22, comma 1*, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(228) Comma inserito dall' *art. 6, comma 7, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.

(229) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(230) Per il regolamento riguardante l'adeguamento alle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della *legge 421/1992*, vedi il *D.M. 10 maggio 2007, n. 62*.

Art. 21. Abrogazioni e modifiche (232)

In vigore dal 1 gennaio 2007

1. La lettera d) del comma 1 dell' *articolo 52 del TUIR* è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all' *articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* ».

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell' *articolo 10* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, alle condizioni e nei limiti previsti dall' *articolo 8* del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al *decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell' *articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239* ». (231)

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell' *articolo 10* ;
- b) la lettera a-bis) del comma 1 dell' *articolo 17* ;
- c) l' *articolo 20* ;
- d) la lettera d-ter) del comma 1 dell' *articolo 52* .

4. Il comma 3 dell' *articolo 105 del TUIR* è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall' *articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* ».

5. All' *articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all' *articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR* è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli *articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* ».

6. Sono abrogati altresì l' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47* , e la lettera d-bis) del comma 2 dell' *articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* .

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell' *articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80* .

8. Fatto salvo quanto previsto all' *articolo 23* , comma 5, è abrogato il *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124* .

(231) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 314, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(232) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

22. Disposizioni finanziarie (234) (233)

In vigore dal 14 dicembre 2005

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all' *articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80* .

(233) Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1* , salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)* , *18* , *19* e *22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

(234) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie (246)

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli *articoli 16, comma 2, lettera b)* , *18* , *19* e *22, comma 1* , che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. (240)

2. Le norme di cui all' *articolo 8, comma 7* , relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all' *articolo 10, comma 3* , limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicitate di cui all' *articolo 8, comma 7* , e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto *articolo 10* , con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia. (235)

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR: (237)

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all' *articolo 13, comma 3* , con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; (243)

2) alla predisposizione del regolamento di cui all' *articolo 13, comma 3* . (250)

3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli *articoli 12 e 13*, le disposizioni previste agli *articoli 4 e 5* in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007. (238)

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell' *articolo 19*, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all' *articolo 8*, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all' *articolo 14*, comma 6. (239) (249)

4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell' *articolo 20*, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007. (244)

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell' *articolo 20*, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell' *articolo 20*, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell' *articolo 20* del medesimo testo unico. (242)

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell' *articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. (248)

7. Per i lavoratori assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*: (236)

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' *articolo 8*;

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; (241)

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all' *articolo 11* (241).

7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007. (245)

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all' *articolo 8*, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007. (247)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

- (235) Comma così corretto da *Comunicato 30 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.
- (236) Alinea così corretto da *Comunicato 30 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.
- (237) Il presente alinea era stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.L. 13 novembre 2006, n. 279*, non convertito in legge (*Comunicato 15 gennaio 2007*, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente alinea è stato nuovamente modificato dall' *art. 1, comma 749, lett. d)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (238) Il presente comma era stato inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *D.L. 13 novembre 2006, n. 279*, non convertito in legge (*Comunicato 15 gennaio 2007*, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 749, lett. f)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (239) Il presente comma era stato sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, *D.L. 13 novembre 2006, n. 279*, non convertito in legge (*Comunicato 15 gennaio 2007*, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente comma è stato nuovamente sostituito dall' *art. 1, comma 749, lett. g)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (240) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 749, lett. a)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (241) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 749, lett. a) e c)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (242) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 749, lett. a) e b)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (243) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 749, lett. e)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (244) Comma inserito dall' *art. 1, comma 753*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (245) Comma inserito dall' *art. 2, comma 515*, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (246) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1, comma 156*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205*.
- (247) Comma corretto da *Comunicato 30 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 749, lett. a)*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (248) La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio-3 ottobre 2019, n. 218 (Gazz. Uff. 9 ottobre 2019, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell' *art. 52, comma 1, lettera d-ter)*, *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del presente provvedimento.
- (249) Per il regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari, di cui al presente comma, vedi *Deliberazione 30 novembre 2006*.
- (250) Le direttive previste dal presente comma sono state emanate con *Deliberazione 28 giugno 2006*.